



DATEC

Versione 4.0 del 1° dicembre 2022

Direttiva concernente l'attuazione degli ampliamenti dell'in- frastruttura ferroviaria

N. registrazione/dossier: BAV-230.1-3/1/6/13



Indice

1	Obiettivo	4
2	Principi.....	5
2.1	Attuazione degli ampliamenti	5
2.2	Interazione con la pianificazione dell'offerta	5
2.3	Campo d'applicazione.....	5
2.4	Agevolazioni.....	6
2.5	Metodologia	6
3	Compiti	6
3.1	Compiti dell'UFT	6
3.2	Compiti del gestore dell'infrastruttura (GI)	7
4	Gestione del programma.....	8
4.1	Obiettivo	8
4.2	Processo di gestione e fasi	9
4.2.1	Avvio del programma	9
4.2.2	Attuazione del programma / progetto	9
4.2.3	Nulla osta alle singole fasi	10
4.2.4	Procedura di modifica	11
5	Organizzazione del programma	12
5.1	Principi	12
5.2	Compiti e competenze degli organi	13
5.3	Piano strutturale del progetto	14
6	Indicatori	15
6.1	Principio	15
6.2	Indicatori relativi ai costi	15
6.3	Indicatori relativi al credito	16
6.4	Dati relativi alle scadenze	16
7	Finanziamento	16
7.1	Principi	16
7.2	Processo di pianificazione finanziaria	17
7.3	Richieste di versamento dei mezzi finanziari e iscrizione tra i ratei e risconti	17
7.4	Progetti con diverse fonti di finanziamento	17
7.5	Sorveglianza delle rate annuali	18
7.6	Controllo della convenzione	18
8	Gestione dei rischi	19
8.1	Obiettivo	19
8.2	Campo d'applicazione e condizioni	19
8.3	Compiti del GI	19
8.4	Compiti dell'UFT	19
8.5	Requisiti e processo	20
8.6	Definizioni	20
9	Sorveglianza	20
9.1	Gestione contrattuale	20
9.2	Calendario di aggiudicazione	21
9.3	Eventi	21
9.3.1	Notifica di eventi	21
9.3.2	Rapporto sugli eventi	21
10	Rendicontazione	21
10.1	Principi relativi alla rendicontazione del GI	21
10.2	Rapporto intermedio e rapporto sullo stato dei lavori del GI	22
10.3	Rendicontazione dell'UFT	22
10.3.1	Rapporto sullo stato dei lavori	22
10.3.2	Documentazione annuale	22



N. registrazione/dossier: BAV-230.1-3/1/6/13

11	Conclusione, conteggio e rapporto finale.....	23
11.1	Principi	23
11.2	Processo	23
11.3	Documenti	24
12	Varia	24
12.1	Obblighi e diritti	24
12.2	Verifiche orientate ai rischi (sorveglianza tecnica)	24
12.3	Controllo e flusso dei documenti.....	24
12.4	Firma elettronica	25
13	Disposizioni finali.....	25
13.1	Abrogazione	25
13.2	Entrata in vigore	25
	Allegato A: Glossario	26
	Allegato B: Abbreviazioni	30
	Allegato C: Procedura di modifica	31
	Allegato D: Piano strutturale del progetto	34
	Allegato E: Indicatori	35
	Allegato F: Pianificazione finanziaria	41
	Allegato G: Gestione dei rischi	43
	Allegato H: Gestione contrattuale.....	46
	Allegato I: Notifica di eventi / Rapporto sugli eventi	47
	Allegato J: Contenuto del rapporto sullo stato dei lavori presentato dal GI	48
	Allegato K: Requisiti per il rapporto finale	48
	Allegato L: Tabelle per il conteggio	50
	Allegato M: Nulla osta alle singole fasi.....	52



1 Obiettivo

La presente direttiva, retta dall'articolo 58d della legge federale sulle ferrovie (Lferr), disciplina i compiti, le competenze e le responsabilità della Confederazione – in quanto committente – e dei gestori dell'infrastruttura (GI) o le società costruttrici – in quanto costruttori – inerenti alla realizzazione degli ampliamenti dell'infrastruttura ferroviaria. Essa ha inoltre lo scopo di assicurare che, nel contesto di detti ampliamenti, gli uffici federali preposti possano adempiere con efficienza i compiti riportati qui di seguito:

- garantire la gestione e la sorveglianza dei lavori d'attuazione degli ampliamenti;
- predisporre e gestire i mezzi finanziari;
- presentare i rendiconti.

La presente direttiva serve in particolare a garantire che la fornitura delle prestazioni sia gestita in modo efficiente, che le decisioni relative ai costi e alle scadenze siano adottate con cognizione di causa e che il committente possa contare sulla massima trasparenza. Inoltre, la consegna di dati a intervalli regolari e secondo criteri uniformi nonché una rendicontazione fedele a standard predefiniti consentono di individuare per tempo sviluppi potenzialmente critici.

Il ruolo di committente della Confederazione viene esercitato dall'UFT, che funge anche da autorità di vigilanza sull'applicazione della legislazione ferroviaria ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 Lferr.

In sede di realizzazione degli ampliamenti dell'infrastruttura ferroviaria si applicano in particolare le seguenti basi legali:

- legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101);
- legge federale sui sussidi (LSu; RS 616.1);
- ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF; RS 742.120)
- direttive in materia di acquisti pubblici;
- legge federale sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF; RS 742.140.2), in particolare la supervisione di cui all'articolo 14 capoverso 2;
- legge federale sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (legge sul raccordo RAV, LRAV; RS 742.140.3), in particolare la vigilanza e il controllo di cui all'articolo 9;
- legge federale sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA (legge sul corridoio di quattro metri; RS 742.140.4);
- decreto federale concernente la fase di ampliamento 2025 dell'infrastruttura ferroviaria (RU 2015 665);
- decreto federale concernente la fase di ampliamento 2035 dell'infrastruttura ferroviaria (RU 2019 4555).



2 Principi

2.1 Attuazione degli ampliamenti

L'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria si articola di norma in programmi (definiti «fasi di ampliamento»). Ogni programma include una serie di ampliamenti infrastrutturali aventi una valenza regionale e un orizzonte temporale diversi, ma una struttura omogenea dal punto di vista terminologico, organizzata in cosiddetti piani strutturali del progetto (cfr. n. 5.3).

L'UFT presiede alle pianificazioni necessarie per la definizione dei vari programmi nel quadro di un processo situato a monte del campo d'applicazione della presente direttiva e ne chiede l'approvazione al Parlamento.

Sulla scorta della decisione del Parlamento e del credito d'impegno stanziato ha inizio l'attuazione dell'ampliamento secondo le modalità definite nella presente direttiva.

La direttiva si rivolge ai GI e alle società costruttrici cui compete l'attuazione degli ampliamenti dell'infrastruttura. Nei capitoli che seguono parlando dei primi ci si riferirà anche alle seconde.

2.2 Interazione con la pianificazione dell'offerta

Miglioramenti dell'offerta per il trasporto di merci e di passeggeri sono pianificati a intervalli regolari e sull'intera rete per un ampio orizzonte temporale in un programma d'offerta. Per la realizzazione di quest'ultimo sono necessarie misure di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, delle quali il Parlamento decide periodicamente.

L'attuazione di tutte le misure di ampliamento decise avviene in modo scaglionato. Affinché la clientela possa approfittare delle singole misure già dalla loro entrata in esercizio, viene ampliata gradualmente anche l'offerta. A tale fine nel piano di attuazione vengono definite le scadenze previste per la messa in esercizio di tutte le misure di ampliamento e costantemente adeguate in funzione dell'avanzamento della progettazione e della realizzazione. Su tale base sono concepiti ampliamenti d'offerta possibili per l'intera rete o a livello regionale che, in quanto parte di un programma d'offerta deciso, sono attuabili già prima del completamento della fase di ampliamento globale.

2.3 Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica a tutti gli ampliamenti dell'infrastruttura ferroviaria commissionati dalla Confederazione e finanziati con il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) secondo convenzioni d'attuazione.

L'UFT può esigere una rendicontazione (cfr. n. 10) conforme alla presente direttiva anche nel caso di progetti concernenti il mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria o di progetti altrimenti finanziati che comportino rischi notevoli, in particolare geologici (art. 31 OCPF, RS 742.120).



La direttiva non sostituisce quelle riportate qui di seguito:

- la direttiva sul controlling per i progetti finanziati con il fondo infrastrutturale;
- la direttiva sul controlling per la linea Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse CEVA (con fondo infrastrutturale);
- l'istruzione dipartimentale concernente il controlling della NFTA;
- la direttiva sul controlling per la costruzione del nuovo tunnel dell'Albula II (CP FR).

2.4 Agevolazioni

Nel caso di ampliamenti che prevedono un volume d'investimento contenuto e/o i cui rischi finanziari per la Confederazione sono circoscritti, l'UFT può concedere agevolazioni a livello di gestione, sorveglianza e rendicontazione. Le agevolazioni sono stabilite, nella fase iniziale, dall'UFT d'intesa con il GI.

In particolare nel caso di misure alle quali la Confederazione partecipa con un contributo forfettario o globale e che, come tali, non comportano rischi finanziari a suo carico, previo accordo dell'UFT è possibile omettere alcuni elementi previsti dalla direttiva, quali ad esempio:

- il nulla osta per le singole fasi, e la procedura di modifica (n. 4.2);
- gli organi (n. 5.2);
- la fornitura dei dati per gli indicatori relativi ai costi e alle scadenze (n. 6.2 e n. 6.4);
- la gestione dei rischi (n. 8);
- il rapporto sullo stato dei lavori (n. 10.2).

2.5 Metodologia

La gestione e la sorveglianza del programma si applicano agli obiettivi in fatto di prestazioni (inclusa la qualità e la funzionalità), costi e scadenze. In una prima fase, successiva alla decisione parlamentare, vengono pertanto definiti concretamente gli obiettivi e i requisiti funzionali del programma in base allo stato di avanzamento della pianificazione, in modo da ottenere le basi di riferimento per le prestazioni, i costi e le scadenze. Su tali basi si fonda la gestione del programma.

A intervalli regolari e in determinati momenti chiave durante lo svolgimento del programma, i GI provvedono a rilevare la situazione (valori effettivi) e le previsioni (valori previsti) in merito ai tre parametri sopracitati. Le divergenze rispetto alle basi di riferimento (valori prefissati) o alla pianificazione in corso sono analizzate e, se necessario, corrette con opportune misure di gestione.

3 Compiti

3.1 Compiti dell'UFT

Dopo aver definito la strategia da seguire, l'UFT incarica i GI di attuare il programma in questione conformemente a quanto disposto nella presente direttiva. L'Ufficio si occupa altresì della gestione sul piano politico.



N. registrazione/dossier: BAV-230.1-3/1/6/13

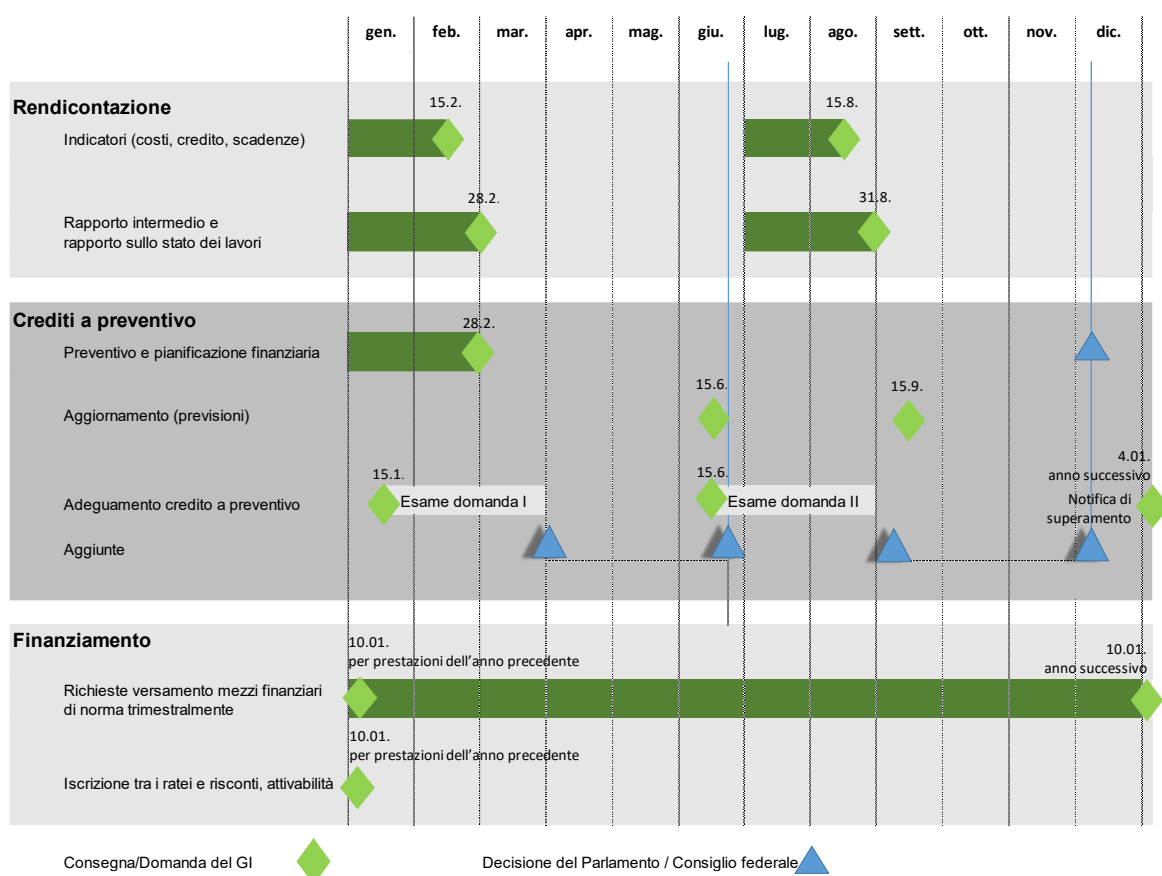
Progressivamente, l'UFT concorda con i GI la progettazione e realizzazione di uno o più progetti di ampliamento, stipulando a tal fine delle convenzioni d'attuazione (CA). Queste ultime possono riferirsi unicamente alla progettazione o alla realizzazione o abbracciare entrambe.

3.2 Compiti del gestore dell'infrastruttura (GI)

I GI assicurano l'attuazione del programma, che avviene in generale nell'arco di due fasi, ovvero quella di progettazione e quella di realizzazione. Essi gestiscono e sorvegliano la realizzazione degli ampliamenti infrastrutturali a livello operativo, controllando che vengano rispettati i requisiti stabiliti in termini di prestazioni (incl. qualità e funzionalità), costi e scadenze. Informano l'UFT secondo quanto disposto nella presente direttiva.

Per sfruttare le sinergie eventualmente presenti, gli interventi di ampliamento possono essere progettati e realizzati in concomitanza con misure volte a mantenere la qualità dell'infrastruttura ferroviaria.

Il seguente grafico illustra i compiti ricorrenti del programma che il GI è chiamato ad assolvere nel corso dell'anno:





Oltre ai compiti ricorrenti riportati nel grafico, vi sono altri compiti del programma e del progetto da svolgere se e quando ne emerge la necessità. Dipendono cioè dall'avanzamento del progetto e non sono pertanto vincolati a scadenze:

- gestione dei programmi negli organi comuni;
- nulla osta alle fasi;
- decisioni di modifica;
- notifica di eventi e rapporti sugli eventi.

4 Gestione del programma

4.1 Obiettivo

La gestione del programma è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi concordati a livello di prestazioni, costi e scadenze, all'individuazione tempestiva di eventuali scostamenti da tali obiettivi e all'adozione puntuale di opportuni provvedimenti. Occorre inoltre garantire la massima trasparenza attraverso una comunicazione chiara ed esaustiva.

Gli obiettivi principali perseguiti con la gestione delle prestazioni (a tutti i livelli, dal singolo progetto fino al programma) sono:

- le prestazioni convenute vengono fornite secondo i canoni qualitativi richiesti;
- l'ampliamento della rete consente di ottenere l'auspicata funzionalità dell'esercizio;
- i programmi e i singoli progetti in cui essi si articolano sono coordinati con tutti gli altri ampliamenti infrastrutturali e con i piani relativi al mantenimento dell'infrastruttura esistente;
- le varie fasi progettuali sono avviate con cognizione di causa;
- le modifiche di progetto vengono rilevate sollecitamente e decise in seno all'organo competente al fine di poter essere ricostruite in qualsiasi momento e in modo trasparente;
- eventuali sviluppi critici vengono individuati per tempo.

Per quanto riguarda la gestione dei costi e delle scadenze, si punta principalmente a garantire che:

- i limiti di costo e le scadenze del programma siano rispettati;
- le scadenze e i costi dei singoli progetti siano verificati periodicamente secondo lo stato di avanzamento dei lavori;
- le modifiche di rilievo dei costi finali e delle previsioni relative alle scadenze nei progetti vengano decise tempestivamente, consapevolmente e adeguatamente al livello;
- l'UFT possa sempre richiedere misure correttive e rinunce;
- il monitoraggio degli indicatori relativi a un progetto (cfr. n. 6) mostri il margine di manovra presente, consenta di documentare chiaramente le variazioni di costi (costi aggiuntivi o inferiori) intervenute durante lo svolgimento del programma e faciliti l'impiego dei mezzi finanziari secondo lo scopo cui sono stati vincolati nonché il rispettivo conteggio;
- le voci relative ai pericoli e alle opportunità siano riportate chiaramente e verificate a intervalli regolari.



4.2 Processo di gestione e fasi

Nei numeri che seguono vengono descritti i compiti dell'UFT e del GI durante le singole fasi del programma. In generale l'UFT è responsabile del finanziamento, per il quale tiene conto anche di contributi convenuti di terzi.

4.2.1 Avvio del programma

L'attuazione di un programma di ampliamento inizia con la definizione – da parte dell'UFT d'intesa con i GI coinvolti – degli organi, del piano strutturale del progetto e delle basi di riferimento.

Compiti dell'UFT

- Definisce i requisiti cui devono rispondere l'organizzazione e il piano strutturale del progetto (cfr. n. 5), tenendo conto delle esigenze del GI e degli altri soggetti eventualmente coinvolti (ad es. Cantoni e Città);
- stabilisce gli obiettivi iniziali in termini di costi e scadenze (basi di riferimento) delle prestazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del programma;
- può decidere della concessione delle agevolazioni del caso a livello di gestione, sorveglianza e rendicontazione, se i progetti di ampliamento presentano rischi ridotti a carico della Confederazione.

Compiti del GI

- Predisporre un'organizzazione idonea, la rappresenta in un organigramma e in un diagramma di flusso, in vista del raggiungimento degli obiettivi del programma;
- definisce un piano strutturale per gli ampliamenti che gli vengono affidati e lo presenta all'UFT attenendosi alle pertinenti direttive dell'Ufficio.

4.2.2 Attuazione del programma / progetto

Compiti dell'UFT

L'UFT provvede a commissionare le prestazioni pianificatorie, progettuali e realizzative da fornire.

L'ordinazione della Confederazione è oggetto di convenzioni di attuazione (CA). Qualora, in casi eccezionali, occorra intraprendere determinati interventi prima che sia stata stipulata la CA, il GI è tenuto a chiederne l'autorizzazione scritta all'UFT.

Per poter stipulare una CA relativa alla fase di progettazione (in parte incl. studi preliminari), devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il progetto in questione deve essere parte integrante del programma;
- sono state chiarite le modalità di finanziamento.

Per poter stipulare una CA relativa alla fase di realizzazione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il progetto di massima (livello di precisione dei costi del +/- 20 %) è già disponibile, a meno che l'UFT e il GI abbiano deciso di rinunciarvi;



- è stato dato il nulla osta per l'avvio della fase relativa ai progetti di pubblicazione e definitivo e, laddove esplicitamente richiesto, anche quello per la fase relativa alla realizzazione;
- sono state chiarite le modalità di finanziamento.

Oltre alle basi legali vigenti in materia di finanziamento, controlling e rendicontazione, per ogni misura di ampliamento convenuta la CA contiene una scheda (pagina in formato A4) in cui figurano le informazioni riportate qui di seguito. A tal proposito ci si basa in generale su un dossier di progetto (studio preliminare, progetto di massima o progetto definitivo) usato come riferimento e approvato con il nulla osta dato alla fase in questione:

- informazioni di progetto (metadati);
- breve descrizione della prestazione (basi, requisito principale dal punto di vista funzionale, descrizione dell'infrastruttura da realizzare in riferimento ad aspetti quali la griglia dei quantitativi, i metodi di costruzione, la qualità, la delimitazione del progetto, il mantenimento della qualità subordinato);
- programma relativo alla progettazione e alla costruzione con le tappe principali (momenti chiave);
- ripartizione dei costi complessivi previsti, con indicazione delle due basi di prezzo: convenzione e decreto di stanziamento (BRIC);
- chiave di finanziamento e gestione dell'aumento o della riduzione dei costi, in caso di più finanziatori.

Su domanda del GI, l'UFT decide se dare il nulla osta alle varie fasi in sede di progettazione (cfr. n. 4.2.3). Nei progetti l'UFT può ordinare misure di gestione dei costi volte a rispettare il credito d'impegno del programma deciso dal Parlamento. La sua strategia di riduzione dei costi comprende obiettivi relativi ai costi e rinunce (a seconda della situazione finanziaria del progetto e del credito d'impegno).

Sempre su domanda del GI, nell'ambito della procedura di modifica l'UFT decide in merito a eventuali modifiche dell'ordinazione (cfr. n. 4.2.4).

Compiti del GI

Una volta sottoscritta una CA, il GI approfondisce la progettazione sino a giungere a un progetto pronto per l'esecuzione. Procede quindi alla realizzazione attenendosi ai piani approvati dall'UFT. In caso di divergenze rispetto ai piani, adotta senza indugio le misure correttive necessarie rispettando le relative competenze decisionali.

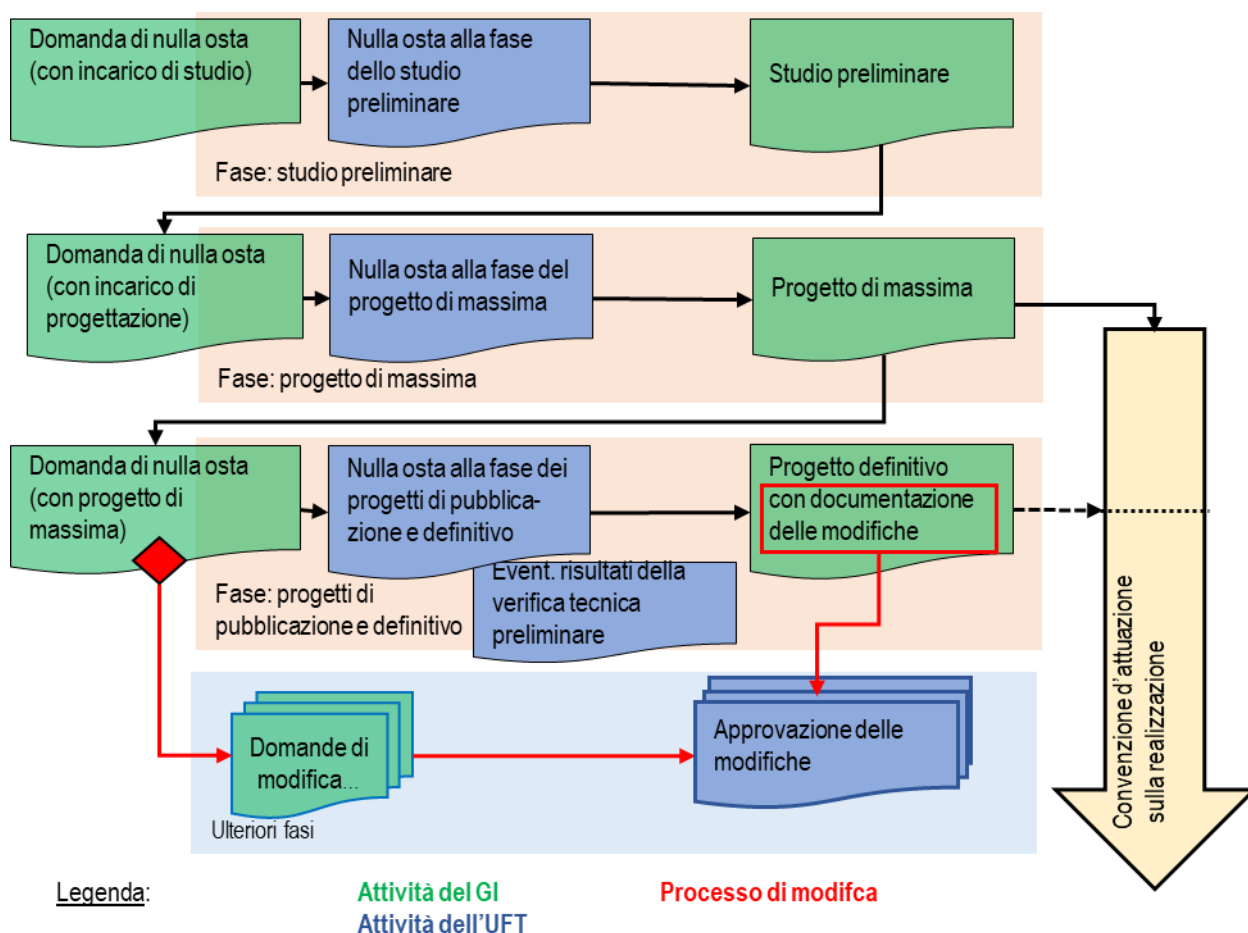
Il GI impiega i mezzi finanziari vincolati in modo parsimonioso e veglia sul rispetto degli obiettivi in fatto di costi e di scadenze. Qualora si delineassero difficoltà in questo senso, propone all'UFT le misure da adottare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

4.2.3 Nulla osta alle singole fasi

Il nulla osta per l'avvio della fase relativa agli studi preliminari e delle sotto fasi relative al progetto di massima e ai progetti di pubblicazione e definitivo viene richiesto dal GI per iscritto. La necessaria documentazione deve essere presentata in forma elettronica nonché cartacea, se priva di firma elettronica qualificata. L'UFT comunica al GI in forma scritta se la domanda è approvata, respinta o se vi sono osservazioni scaturite da un'eventuale verifica tecnica preliminare del progetto. L'UFT decide indipendentemente dal fatto che, internamente, il GI abbia già dato il nulla osta alla fase in questione.



Il seguente schema illustra il processo di avvio delle singole fasi e della procedura di modifica dall'incarico di progettazione fino alla conclusione del progetto:



I requisiti che i GI devono rispettare per il nulla osta alle singole fasi sono definiti all'allegato M.

Con il nulla osta per la progettazione di una fase vengono sbloccati, come limite di spesa, anche i mezzi finanziari necessari allo scopo. Nel concedere il nulla osta per la fase successiva l'UFT può anche definire requisiti per la progettazione ulteriore, assegnare mandati d'esame e prescrivere obiettivi adattati relativi a costi e scadenze.

Nel concedere il nulla osta per l'avvio della fase relativa ai progetti di pubblicazione e definitivo l'UFT può fissare un nulla osta aggiuntivo per la fase relativa alla realizzazione qualora si auspicchino maggiori dettagli per la rispettiva convenzione. In tal caso il GI inoltra una relativa richiesta sulla base del progetto definitivo.

4.2.4 Procedura di modifica

La procedura di modifica contempla le funzioni e i processi atti a decidere e attuare in modo sistematico, controllato e documentato le modifiche di progetto da inserire nel programma.



Per modifiche di progetto s'intendono sia quelle prestazionali (funzionalità incl.) sia quelle rilevanti della previsione dei costi finali o della scadenza per la messa in esercizio, apportate senza modifica delle prestazioni. I criteri dettagliati sono riportati nell'allegato C. Gli adeguamenti del programma d'offerta e delle CA non rappresentano pertanto modifiche di progetto.

La procedura di modifica del GI documenta tutte le modifiche e gli sviluppi rilevanti del progetto rispetto a quanto riportato nel dossier del progetto di massima. Ogni singola modifica decisa è immediatamente documentata. In concomitanza con la presentazione del dossier del progetto definitivo, il GI fornisce altresì una panoramica delle modifiche già apportate rispetto al progetto di massima.

Su domanda del GI, l'UFT decide delle ulteriori modifiche di progetto. Queste possono essere effettuate solo previa approvazione dell'UFT, il quale commissiona l'adeguamento delle basi di riferimento a seguito della modifica.

- Modifiche prestazionali della funzione tecnico-ferroviaria o dell'accessibilità della ferrovia
- Aumento rilevante della previsione dei costi finali (livello dei prezzi BRIC) rispetto all'ultimo stato approvato:
 - superiore a 5 milioni di franchi per progetti con previsione dei costi inferiore ai 50 milioni di franchi;
 - superiore al 10 per cento o a 10 milioni di franchi per i restanti progetti.
- Spostamento significativo della scadenza prevista per la messa in esercizio (superiore a un anno o rilevante per l'offerta) rispetto all'ultimo stato approvato.

La decisione in merito alle restanti modifiche di progetto (cfr. all. C) spetta al GI e va comunicata tempestivamente all'UFT per conoscenza.

5 Organizzazione del programma

5.1 Principi

Al fine di assicurare l'attuazione del programma, le parti coinvolte costituiscono un'organizzazione idonea e definiscono i ruoli dei soggetti interessati, operando una distinzione fra gli organi bilaterali UFT–GI, gli organi di cui fanno parte altri soggetti (in particolare i Cantoni) e le organizzazioni di progetto interne.

Organi bilaterali: le parti coinvolte nel programma ne definiscono, sin dall'inizio, i necessari organi informativi e di gestione comuni specificandone i compiti, le competenze e le responsabilità, e regolamentano la frequenza delle riunioni. Per quanto riguarda la cooperazione tra l'UFT e il GI, occorre prevedere un organo di coordinamento del programma (OCP) e, in linea di principio, un organo sovraordinato di gestione del programma (OGP). All'occorrenza è possibile istituire un ulteriore organo incaricato di trattare in particolare temi e rischi trasversali al programma.

Organi che di cui fanno parte altri soggetti interessati: in vista del coinvolgimento dei Cantoni, sono inoltre costituiti, per le sei regioni di pianificazione, un comitato di coordinamento e un comitato direttivo. È infine possibile prevedere un'organizzazione speciale ai fini di uno svolgimento coordinato di progetti in grandi stazioni ferroviarie.



Organigramma del GI: al fine di raggiungere gli obiettivi del programma, il GI costituisce un'organizzazione idonea e la rappresenta in un organigramma specificando, sotto forma di diagramma di flusso, i vari compiti, le competenze e le responsabilità. Il GI provvede a garantire che i soggetti coinvolti nell'organizzazione di progetto siano dotati delle conoscenze tecniche necessarie.

5.2 Compiti e competenze degli organi

La sorveglianza del progetto e il relativo coordinamento competono agli OCP. Le decisioni riguardanti lo sviluppo del progetto e le misure di gestione sono invece adottate in seno agli OGP. Nella fase di attuazione sono inoltre coinvolti gli stessi organi – in cui sono rappresentati anche i Cantoni – che partecipano alla fase di pianificazione. La tabella riportata qui sotto riepiloga i vari organi e i rispettivi compiti.

Organo	Compito	Direzione
Direzione generale del programma (DGP)	Direzione generale del programma per l'attuazione di tutti gli ampliamenti, in collaborazione con il GI: – organo di conciliazione in caso di dissenso a livello di OGP; – approvazione delle proposte avanzate dall'OGP; – adozione delle decisioni riguardanti gli sviluppi del progetto che hanno importanti ripercussioni finanziarie (non è possibile rispettare le CA) e riguardanti le modifiche di prestazioni o di scadenze che incidono sull'offerta prevista; – informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui rischi; – approvazione della strategia comunicativa e gestione della comunicazione congiunta.	UFT
Gestione del programma (OGP)	Gestione del programma a livello strategico, in collaborazione con il GI (per uno o più programmi): – approvazione delle proposte avanzate dall'OCP; – adozione delle decisioni riguardanti lo sviluppo del progetto e le misure di riduzione dei rischi; – organo di conciliazione in caso di dissenso a livello di coordinamento del programma; – informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui rischi; – presa d'atto del rapporto sullo stato dei lavori; – elaborazione della strategia comunicativa; – approvazione di modifiche sostanziali del piano strutturale del progetto.	UFT



Organo	Compito	Direzione
Coordinamento del programma (OCP)	Gestione del programma a livello operativo, in collaborazione con il GI (per uno o più programmi): – coordinamento tra l'UFT e il GI; accordi e informazioni alla luce della gestione generale del programma; – controllo degli obiettivi concernenti prestazioni, costi e scadenze; – modifiche di progetto concernenti gli obiettivi convenuti (in fatto di prestazioni, costi e scadenze); pianificazione delle misure di compensazione e di rinuncia; – preparazione del nulla osta alle fasi (studio preliminare, progetto di massima, progetti di pubblicazione e definitivo); – preparazione delle modifiche del piano strutturale del progetto; – preparazione delle convenzioni d'attuazione; – preparazione delle basi decisionali per l'OGP; – avvio della stesura del rapporto finale e del conteggio del progetto. – Per tali compiti l'OCP può creare gruppi di lavoro incaricati di preparare i singoli dossier	GI
Comitato direttivo (CD) Pianificazione/attuazione degli ampliamenti	Organo di pianificazione e attuazione a livello strategico (un organo per ogni regione di pianificazione): – informazione dei Cantoni sullo stato di attuazione dei progetti; – comunicazione e analisi delle esigenze dei singoli Cantoni; – di regola riunioni semestrali.	Cantoni
Comitato di coordinamento (CC) Attuazione degli ampliamenti	Organo di attuazione a livello operativo (un organo per ogni regione di pianificazione): – informazione dei Cantoni sullo stato di esecuzione dei progetti; – 2–4 riunioni all'anno coordinate con quelle organizzate per discutere del processo di pianificazione.	UFT

In linea di principio, i membri ricevono la documentazione relativa alle riunioni cinque giorni lavorativi prima per potersi preparare. Le decisioni adottate vengono documentate in modo sistematico e riportate per iscritto in un verbale al fine di poter ricostruire il processo di sviluppo del programma e/o progetto. In tutti gli organi la decisione può essere presa mediante circolazione degli atti.

Per l'attuazione degli ampliamenti in stazioni ferroviarie nodali se del caso saranno costituiti appositi organi con il coinvolgimento di ulteriori soggetti. Tali organi hanno tuttavia soltanto compiti d'informazione e di coordinamento. Qualsiasi decisione in merito a modifiche di progetti o altre questioni concernenti le ordinazioni è presa esclusivamente secondo i processi di cui al capitolo Procedura di modifica (4.2.4) oppure dall'OCP, dall'OGP o dalla DGP.

5.3 Piano strutturale del progetto

Il piano strutturale del progetto (PSP) permette di riprodurre i singoli ampliamenti secondo una gerarchia definita. La struttura di tale piano deve essere tale da consentire una gestione, sorveglianza e



rendicontazione opportuna e un conteggio tempestivo dei progetti completati. A ogni elemento del PSP viene attribuito un codice univoco (numero di identificazione). I requisiti cui deve rispondere il PSP e le definizioni da utilizzare figurano nell'allegato D.

6 Indicatori

6.1 Principio

L'UFT chiede ai GI di presentargli, a cadenza semestrale, una serie di indicatori relativi allo sviluppo del progetto.

Grazie a tali indicatori, è possibile adottare tempestivamente le misure di gestione del caso per quanto concerne i costi, i crediti e le scadenze, nonché garantire una trasparenza uniforme per tutta la durata del progetto. Essi fungono inoltre da base per la rendicontazione periodica. Per i progetti con diverse fonti di finanziamento vengono presentati sia gli indicatori relativi all'intero progetto (progetto globale) sia quelli relativi alla quota finanziata nell'ambito del programma di ampliamento (cfr. allegato E).

Il GI provvede a monitorare gli indicatori dal momento dell'ordinazione fino alla conclusione del progetto. Se i volumi d'investimento e/o i rischi a carico della Confederazione sono contenuti, l'UFT può ridurre la periodicità con cui devono essere forniti i dati o concedere altre agevolazioni.

Fornitura degli indicatori

Gli indicatori – da trasmettere in formato modificabile all'indirizzo e-mail

projektcontrolling@bav.admin.ch – comprendono tutti i dati relativi a costi (n. 6.2), crediti (n. 6.3) e scadenze (n. 6.4) fino al livello di PSP «progetto».

- Oggetto: programma dettagliato secondo il piano strutturale del progetto
- Data di riferimento: stato al 31 dicembre e al 30 giugno
- Struttura del contenuto: secondo allegato E
- Termine di consegna: 15 febbraio e 15 agosto

6.2 Indicatori relativi ai costi

I GI forniscono gli indicatori riportati nell'allegato E rispettando il grado di dettaglio stabilito nel PSP convenuto. Gli indicatori relativi ai costi includono:

- la base dei costi iniziale stabilita dalla Confederazione, le variazioni dei costi approvate dall'UFT e la base di riferimento aggiornata;
- le informazioni sui costi al completamento di ogni fase di progettazione;
- gli impegni assunti dal GI;
- i dati relativi al rincaro;
- i costi effettivi e i ricavi realizzati;
- il costo finale previsto.



6.3 Indicatori relativi al credito

Per ciascun PSP, prendendo in considerazione il livello gerarchico più basso (progetto), i GI forniscono gli indicatori relativi al credito di cui all'allegato E, ovvero:

- l'obiettivo di costo convenuto tra Confederazione e GI;
- le garanzie di finanziamento dell'UFT;
- i versamenti effettuati dalla Confederazione;
- il finanziamento di misure alternative da parte di terzi conformemente all'articolo 58b Lferr (RS 742.101);
- il prefinanziamento da parte di terzi conformemente all'articolo 58c Lferr (RS 742.101).

6.4 Dati relativi alle scadenze

Il GI effettua un controllo ricorrente delle scadenze, grazie al quale è in grado di adottare per tempo le misure di gestione necessarie qualora si delinei la possibilità di una loro inosservanza. Il GI presenta all'UFT un riepilogo delle scadenze (completo dei dati pertinenti) nel grado di dettaglio stabilito nel PSP convenuto. I dati da fornire in questo contesto sono riportati nell'allegato E.

Per quanto riguarda i progetti, i GI comunicano i seguenti dati relativi alle scadenze e momenti chiave:

- fasi (valori effettivi e valori previsti): studi preliminari, progetto di massima, progetto di pubblicazione, procedura di approvazione dei piani, progetto definitivo, esecuzione e conclusione;
- momenti chiave (valori effettivi e valori previsti): nulla osta alle fasi da parte dell'UFT (progetto di massima, progetti di pubblicazione e definitivo), decisione di approvazione dei piani, approvazione del progetto definitivo del GI, messa in esercizio, convalida del conteggio da parte dell'UFT.

L'organo preposto al coordinamento del programma può inoltre definire determinati progetti o gruppi di progetti per i quali deve essere effettuata un'analisi di tendenza relativa a momenti chiave (ad es. introduzione di un'offerta, tratte di gallerie o tratte di nuova costruzione). I requisiti che questa analisi deve soddisfare sono riportati nell'allegato E.

7 Finanziamento

7.1 Principi

Il GI si occupa della pianificazione finanziaria – tenendola aggiornata – di tutti i progetti dei programmi di ampliamento. Essa include tutte le rate annuali per le fasi di progettazione e di realizzazione, fino alla conclusione del programma.

In quanto responsabile della gestione dei crediti d'impegno e dei crediti a preventivo, l'UFT decide quando e per quale motivo chiedere un aumento di tali crediti.



7.2 Processo di pianificazione finanziaria

Una volta l'anno i GI presentano all'UFT la pianificazione finanziaria dei vari programmi (indicatori di cui all'allegato F). **Il termine di consegna è il 28 febbraio.**

L'UFT verifica le informazioni fornite dai GI, apportando le rettifiche del caso. Entro la fine di marzo i valori rettificati vengono comunicati nel quadro del processo di pianificazione finanziaria ordinario della Confederazione. A dicembre, dopo la decisione del Parlamento, l'UFT sblocca per ogni programma le rate annuali relative all'anno successivo destinate ai GI.

Requisiti relativi ai dati forniti dai GI

La pianificazione finanziaria dei GI comprende le seguenti informazioni:

- i contributi finanziari ricevuti fino al momento in questione;
- le rate annuali sbloccate in relazione all'anno in corso;
- la previsione attuale del fabbisogno di mezzi per l'anno in corso;
- la proposta per la rata dell'anno seguente;
- tutte le rate annuali per gli anni successivi, fino alla conclusione del programma.

7.3 Richieste di versamento dei mezzi finanziari e iscrizione tra i ratei e risconti

Per ogni convenzione d'attuazione, il GI richiede il versamento dei mezzi finanziari in funzione dei costi maturati fino a quel momento. La richiesta include un elenco della ripartizione dei costi tra i singoli progetti. Le modalità di versamento sono definite nel dettaglio nella CA. Di norma, i mezzi finanziari sono versati a cadenza al massimo trimestrale.

L'elenco della ripartizione dei costi contenuto nelle richieste di versamento dei mezzi finanziari viene altresì trasmesso elettronicamente all'UFT in un formato modificabile.

La contabilizzazione nei crediti del FIF avviene secondo il modello contabile della Confederazione. Le prestazioni devono essere contabilizzate nell'anno contabile in cui esse vengono fornite e opportunamente iscritte dal GI tra i ratei e risconti. L'UFT comunica al GI il termine ultimo per la presentazione delle richieste di versamento dei mezzi finanziari (~10 gennaio dell'anno successivo). Se a fine anno risulta che i mezzi finanziari richiesti non coprono tutte le prestazioni, l'UFT definisce caso per caso le modalità d'iscrizione tra i ratei e risconti.

7.4 Progetti con diverse fonti di finanziamento

Alcuni progetti possono presentare diverse fonti di finanziamento. Anche queste devono figurare tra gli indicatori relativi a costi di cui all'allegato E.

Occorre distinguere in particolare tra le seguenti forme di finanziamento:



- quote da finanziamenti per ampliamenti (CA) e interventi per il mantenimento della qualità (CP), per es. finanziamento di studi preliminari o di progettazioni mediante una CP, prima dell'inserimento in una CA;
- quote da finanziamenti per ampliamenti (CA) e di terzi, per es. quote del fondo infrastrutturale, quote da progetti immobiliari realizzati nell'ambito dell'ampliamento, ecc.;
- finanziamento di misure alternative secondo l'articolo 58b Lferr; in questo caso, il finanziamento dei costi supplementari rispetto a quelli previsti per le misure di ampliamento è coperto di norma dai Cantoni → indicatore Cr09*;
- prefinanziamento delle misure approvate dal Parlamento secondo l'articolo 58c Lferr; in questo caso è di norma possibile uno sveltimento delle procedure da parte dei Cantoni → indicatore Cr10*.

7.5 Sorveglianza delle rate annuali

Il GI controlla a intervalli regolari se la rata annuale sbloccata per il programma è sufficiente per il finanziamento delle prestazioni da fornire. Se constata che è necessario aumentarla, presenta all'UFT una domanda scritta motivata. Le domande devono essere presentate entro la metà di gennaio (domanda I) o la metà di giugno (domanda II).

Entro metà giugno e metà settembre, il GI trasmette all'UFT un aggiornamento della pianificazione finanziaria del programma per l'anno in corso.

Per il conto annuale del FIF il GI presenta un riepilogo dei mezzi finanziari richiesti nel corso dell'anno, distinti per credito d'impegno e indicanti le quote per prestazioni attivabili e non attivabili nonché per l'IVA non rimborsabile. L'UFT comunica al GI il termine per la presentazione del riepilogo (~ 10 gennaio dell'anno successivo).

7.6 Controllo della convenzione

Il GI e l'UFT controllano, uno indipendentemente dall'altro, la CA e il finanziamento, basandosi sui mezzi finanziari richiesti, sulla pianificazione finanziaria e sulla previsione dei costi finali.

Se i costi finali previsti (indicatore relativo ai costi C13 più IVA n.r. ovvero C14) sono superiori alle garanzie di finanziamento dell'UFT (indicatore relativo al credito Cr03 ovvero Cr01), occorre comunicarlo all'organo competente per il coordinamento del programma e predisporre le opportune misure di gestione.

Le necessarie misure compensatorie di riduzione dei costi vanno adottate prima che gli impegni presi dal GI non possano più essere coperti dalle garanzie di finanziamento dell'UFT. Se i margini per ridurre i costi sono insufficienti, il GI deve motivare le variazioni intervenute e presentare all'UFT una domanda scritta di rettifica della CA.



8 Gestione dei rischi

8.1 Obiettivo

La gestione dei rischi serve a valutare (identificare, analizzare e ponderare) le opportunità e i pericoli in modo sistematico, classificandoli secondo principi unitari e considerandoli nel loro contesto globale al fine di poter individuare, pianificare e attuare per tempo le misure necessarie.

8.2 Campo d'applicazione e condizioni

In linea di principio, la gestione dei rischi riguarda tutti gli ampliamenti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

La gestione dei rischi si basa su una strategia dei rischi prefissata, su una valutazione dei rischi periodicamente aggiornata e su un'apposita gestione delle misure.

La strategia dei rischi costituisce il fondamento per decidere quali rischi sono da evitare, ridurre o accettare nel quadro del progetto. Le basi su cui poggia tale strategia vengono definite di comune accordo dall'UFT e dal GI.

La valutazione dei rischi è effettuata per l'intero progetto e per tutta la durata del programma fino alla sua conclusione.

La gestione delle misure concerne sia i provvedimenti adottati nell'ambito del progetto per ridurre i rischi sia quelli previsti per un evento particolare.

8.3 Compiti del GI

Il GI effettua periodicamente una valutazione dei rischi e, in base al suo esito, prende le misure che s'impongono, documentando i risultati.

8.4 Compiti dell'UFT

L'UFT stabilisce insieme al GI i principi su cui verte il trattamento dei rischi.

L'UFT può decidere di effettuare anch'esso una valutazione generale dei rischi, fondandosi sui rendiconti del GI e sulla propria attività di sorveglianza, e di prendere o disporre le misure che s'impongono in base all'esito di tale valutazione.



8.5 Requisiti e processo

I requisiti e la descrizione del processo relativi alla gestione dei rischi sono riportati nell'allegato G.

8.6 Definizioni

Il termine «rischio» è considerato un valore neutrale che, secondo il tipo d'impatto sul programma e sui relativi requisiti, viene valutato come pericolo (negativo) o come opportunità (positivo).

L'individuazione dei rischi può avere luogo sia a livello di programma (rischi generali) sia a livello di singolo progetto.

Si definisce entità o potenziale l'impatto massimo possibile di un rischio sulla fornitura delle prestazioni, sui costi e sulle scadenze.

La probabilità di accadimento esprime la frequenza con cui un rischio si verifica. Nel caso di un progetto, in assenza di dati statistici al riguardo essa si basa generalmente su valori di stima.

Il valore del rischio o rischio tout court è il prodotto tra la probabilità di accadimento del rischio e l'entità dell'impatto. Questo valore serve a rendere i rischi paragonabili fra loro e consente di stabilire le priorità nella pianificazione delle misure da adottare. Nella valutazione possono inoltre confluire altri rischi importanti non quantificabili.

Il valore previsto è la somma di tutti i valori di rischio e confluisce nella previsione dei costi finali (cfr. allegato E).

9 Sorveglianza

9.1 Gestione contrattuale

La gestione contrattuale costituisce una base di riferimento per il controllo dei costi del GI. Gli indicatori (obblighi e costi effettivi) devono essere sufficientemente verificabili grazie ai documenti e giustificativi forniti. Se sono utilizzati processi e metodi informatici automatizzati per la fatturazione interna, le prestazioni interne e simili (non muniti di giustificativi), i processi e le automatizzazioni vanno documentati in modo sufficiente.

Durante l'intera durata del progetto (inclusa la fase del conteggio), l'UFT deve poter verificare in qualsiasi momento i dati relativi al controllo dei costi.

I requisiti formali applicabili alla gestione contrattuale sono descritti nell'allegato H.



9.2 Calendario di aggiudicazione

Il calendario di aggiudicazione è parte integrante della rendicontazione periodica del GI e, oltre al lotto principale di ogni misura, include tutte le altre aggiudicazioni con importo superiore a 10 milioni di franchi. Fornisce informazioni in merito alle avvenute aggiudicazioni e alle prossime gare d'appalto e riporta, se disponibili, la somma iniziale, la data e il tipo di aggiudicazione, le prestazioni da fornire e il mandatario.

9.3 Eventi

9.3.1 Notifica di eventi

Lo scopo della notifica di eventi è fare in modo che il responsabile del programma e l'UFT siano informati rapidamente in merito a eventi importanti e/o mediaticamente rilevanti e, se necessario, possano coordinare il seguito dei lavori. In caso di dubbio, un evento va notificato. I requisiti cui deve rispondere la notifica di eventi sono riportati nell'allegato I.

9.3.2 Rapporto sugli eventi

Su richiesta dell'UFT, alla notifica di un evento deve seguire un rapporto sull'evento stesso, nel quale deve figurare una ricostruzione dettagliata dei fatti. L'UFT decide le modalità con cui informare le altre autorità interessate e si riserva il diritto di trasmettere ulteriori informazioni oltre al rapporto sull'evento. I requisiti cui deve rispondere il rapporto sugli eventi sono riportati nell'allegato I.

10 Rendicontazione

10.1 Principi relativi alla rendicontazione del GI

La rendicontazione relativa al programma di ampliamento deve essere effettuata tempestivamente, a intervalli regolari e in maniera uniforme e standardizzata per l'intera durata del programma. I rendiconti devono avere una struttura modulare. I requisiti da rispettare in sede di rapporto finale sono riportati al numero 11. La rendicontazione si basa su indicatori consolidati e consiste in rapporti sul programma contenenti informazioni e valutazioni relative a prestazioni, costi, finanze e scadenze nonché altri dati rilevanti (decisioni su modifiche del progetto, decisioni di rilievo adottate dagli organi ecc.).

Se i rischi che il programma può comportare per la Confederazione sono di portata limitata, l'UFT può ridurre la periodicità dei rapporti o accordare altre agevolazioni, tra cui ad esempio la possibilità di rinunciare alla gestione dei rischi in sede di rendicontazione.



10.2 Rapporto intermedio e rapporto sullo stato dei lavori del GI

Il GI presenta, a cadenza semestrale, rapporti intermedi (al 30 giugno) e rapporti sullo stato dei lavori (al 31 dicembre) basandosi a tal fine su indicatori consolidati. Il rapporto sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni relative a prestazioni, costi, finanze, scadenze, rischi, organizzazione e contesto del programma in riferimento all'intero periodo di rendicontazione (1° gennaio–31 dicembre).

Il rapporto intermedio contiene dati consolidati e valutazioni sulle **modifiche** concernenti prestazioni, costi, finanze, scadenze e rischi intervenute entro la metà dell'anno (1° gennaio–30 giugno).

- Oggetto: programma
- Data di riferimento: modifica entro il 30 giugno (rapporto intermedio) e stato al 31 dicembre (rapporto sullo stato dei lavori)
- Contenuto del rapporto: riepilogo delle basi di riferimento (valori prefissati), della situazione di fatto (valori effettivi) e delle previsioni del programma fino al livello del PSP adeguato; → esposizione dei rischi e delle misure di gestione
- Struttura: requisiti riportati nell'allegato J
- Lingua: lingua del progetto
- Periodicità: semestrale
- Destinatario: UFT
- Data di pubblicazione: 31 agosto (rapporto intermedio) e 28 febbraio (rapporto sullo stato dei lavori)

10.3 Rendicontazione dell'UFT

La rendicontazione dell'UFT consiste in un rapporto sullo stato dei lavori e in una documentazione annuale, entrambi sostanzialmente basati sulla rendicontazione del GI, ma indirizzati a destinatari diversi (cfr. sotto).

10.3.1 Rapporto sullo stato dei lavori

- Oggetto: tutti gli ampliamenti
- Data di riferimento: stato al 31 dicembre
- Contenuto del rapporto: stato dei programmi e prospettive, indicazione dei rischi e delle misure di gestione principali, informazioni su tematiche specifiche
- Lingue: tedesco, francese e italiano
- Periodicità: annuale
- Destinatari: dipartimenti e commissioni competenti; altri ambienti interessati
- Data di pubblicazione: aprile



10.3.2 Documentazione annuale

- Oggetto: programma
- Data di riferimento: stato al 31 dicembre
- Contenuto del rapporto: raccolta strutturata di dati su prestazioni, costi, finanze, scadenze, rischi e valutazione generale
- Periodicità: annuale
- Destinatario: UFT, rapporto interno elettronico (trasmissione a esterni possibile su richiesta)
- Data di pubblicazione: aprile

11 Conclusione, conteggio e rapporto finale

11.1 Principi

Per tutti i progetti di sua competenza, il GI stila un conteggio e un rapporto finale. In casi eccezionali, può venirgli richiesto anche il conteggio di progetti contenenti prestazioni non ancora fornite. Una volta che il GI ha presentato il rapporto finale e il conteggio relativi all'ultimo progetto o all'ultimo gruppo di progetti di una convenzione d'attuazione, l'UFT gli conferma – oltre all'effettuato esame della documentazione presentata – l'avvenuto conteggio dell'intera convenzione d'attuazione.

11.2 Processo

Il GI informa l'UFT non appena la prestazione convenuta per un progetto è stata integralmente fornita e sono stati condotti i pertinenti collaudi. L'organo preposto al coordinamento del programma decide se si può procedere alla stesura del rapporto finale e del conteggio dei progetti (singoli o raggruppati). Un conteggio è necessario anche per i progetti che sono stati interrotti nella fase di progettazione e che non saranno eseguiti, a condizione che abbiano generato costi.

Su richiesta del GI l'UFT può condurre una verifica preliminare dei conteggi.

Il GI di regola presenta i conteggi e i rapporti finali all'UFT entro due anni dalla messa in esercizio. È tuttavia possibile concordare eccezioni con l'UFT.

L'UFT, personalmente o tramite terzi, può eseguire controlli sulle ordinazioni direttamente in loco o presso il GI.

L'UFT verifica i conteggi e stabilisce il fabbisogno finanziario definitivo. Se nel conteggio figurano prestazioni non ancora fornite, nella lettera di conferma richiede che ne sia notificata l'erogazione non appena questa è effettuata. Tale notifica funge da componente complementare del conteggio definitivo.

L'obbligo di rendicontazione periodica termina con la conferma del conteggio e del rapporto finale.



11.3 Documenti

Il rapporto finale documenta l'avvenuta esecuzione delle prestazioni che Confederazione e GI hanno pattuito nella convenzione d'attuazione. L'evoluzione dei costi deve essere rappresentata in modo verificabile e vi devono essere riportate le scadenze rispettate.

I conteggi relativi ai singoli progetti o a gruppi di progetti vanno stilati e consolidati in modo da poter rendere conto della provenienza e dell'impiego dei mezzi finanziari.

I requisiti cui devono rispondere il rapporto finale e il conteggio figurano negli allegati K e L.

12 Varia

12.1 Obblighi e diritti

Il GI concede alle autorità di sorveglianza federali l'accesso a tutti gli atti e fornisce loro informazioni esaustive.

12.2 Verifiche orientate ai rischi (sorveglianza tecnica)

L'UFT ha la facoltà di verificare, a tutti i livelli organizzativi del programma, se è stato rispettato quanto disposto nelle convenzioni d'attuazione stipulate, se sono stati osservati i principi stabiliti nella presente direttiva e se le informazioni fornite rispondono ai criteri di attendibilità e attualità. In linea di principio, le verifiche sono pianificate ed effettuate sulla base dell'analisi dei rischi dell'UFT.

A complemento dell'attività di sorveglianza svolta sulla base dei rendiconti, l'UFT può convocare riunioni sui luoghi del progetto o effettuare ispezioni sui cantieri, oltre che esaminare, mediante controlli a campione, questioni specifiche riguardanti la coerenza delle informazioni e degli indicatori riportati nei rapporti.

12.3 Controllo e flusso dei documenti

Chiunque produca documenti rilevanti nell'ambito del programma è tenuto ad archivarli in forma adeguata.

Nel quadro del nulla osta a una determinata fase, il GI trasmette all'UFT una copia dell'incarico di progettazione e dei progetti di massima e definitivo (di norma per via elettronica). All'occorrenza, l'UFT può decidere di richiedere documenti complementari. Il progetto di pubblicazione va presentato secondo le disposizioni della legislazione ferroviaria.

I dati di controlling di cui al numero 6 vanno trasmessi all'UFT esclusivamente in forma elettronica, in un formato modificabile e non vincolato a una piattaforma specifica.



N. registrazione/dossier: BAV-230.1-3/1/6/13

12.4 Firma elettronica

Il GI ha il diritto di firmare e di inoltrare tutta la documentazione esclusivamente in forma elettronica. Per documenti legati a impegni finanziari, quali le domande di nulla osta alle varie fasi e le offerte per una CA, è necessaria una firma elettronica qualificata.

13 Disposizioni finali

13.1 Abrogazione

La seguente direttiva è abrogata con effetto dal 31 dicembre 2022:

- direttiva sul controlling per il passante di Zurigo (con fondo infrastrutturale).

13.2 Entrata in vigore

La presente versione della direttiva (versione 4.0) entra in vigore il 1° dicembre 2022 e sostituisce la versione previgente (versione 3.0) del 1° dicembre 2020.

3003 Berna

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale



Allegato A: Glossario

Analisi dei rischi	Sottoprocesso della valutazione dei rischi. Quantificazione del rischio per quanto concerne la probabilità di accadimento e l'entità dello scostamento dall'obiettivo prefissato.
Attuale	Definisce il valore determinato in base allo stato attuale delle conoscenze o al livello attuale dei prezzi (calcolato alla data di riferimento attuale; può cambiare in futuro in seguito ad ulteriori aggiornamenti).
Attuazione	Comprende tutto lo sviluppo e la realizzazione del programma nel periodo che intercorre tra la decisione parlamentare e il conteggio dell'ultimo progetto di ampliamento appartenente al programma. L'attuazione si articola in due fasi: la «progettazione» (incl. gli studi preliminari, se non ancora conclusi) cui segue la «realizzazione» vera e propria (incl. la pubblicazione).
Autorizzazione d'esercizio	In occasione dell'approvazione dei piani o dell'omologazione di tipo, l'autorità preposta decide se la messa in esercizio di un impianto ferroviario o di un veicolo necessita di un'autorizzazione d'esercizio. Atto di pubblica potestà nei confronti delle imprese ferroviarie (art. 8 Oferr; RS 742.141.1).
Base di riferimento	Valori, fissati inizialmente e aggiornati alla data di riferimento, concernenti gli obiettivi in fatto di prestazioni, costi e scadenze.
Codice d'identificazione	Codice alfanumerico che consente l'imputazione univoca dei costi, delle prestazioni, delle finanze e delle scadenze nel piano strutturale del progetto.
Committente	La Confederazione, rappresentata dal Consiglio federale quale parte contrattuale nelle convenzioni concluse con il GI.
Controlling	Strumento per la gestione dei progetti. Considerando determinati obiettivi (base di riferimento e valori prefissati), si rileva la situazione reale (valori effettivi), si individuano e analizzano gli scostamenti dagli obiettivi e il relativo impatto e si adeguano le previsioni (valori previsti). Il controlling garantisce una gestione del progetto sistematica e finalizzata al conseguimento degli obiettivi.
Convenzione d'attuazione (CA)	Convenzione tra l'UFT e il GI stipulata per disciplinare la collaborazione in fatto di progettazione e realizzazione.
Costo finale previsto	Ammontare presumibile del costo finale, calcolato generalmente sulla base del livello dei prezzi su cui si fonda il credito. Comprende tutte le spese che, nell'ottica attuale, saranno da sostenere fino al conteggio (incluse prestazioni di minor entità). La previsione contempla di norma la medesima probabilità di scostamento per eccesso o per difetto.
Costruttore	Organismo esterno all'Amministrazione federale, preposto alla pianificazione e alla realizzazione di un progetto. Di norma, si tratta di un gestore dell'infrastruttura (GI); può anche essere un Cantone o un organismo responsabile. Nella presente direttiva le società costruttrici sono equiparate ai GI.
Data di riferimento	Data dello stato delle conoscenze in base al quale l'informazione è stata aggiornata.



Dati di controlling	Indicatori relativi al progetto riguardanti i costi, le finanze e le scadenze, scambiati tra l'UFT e il GI in forma elettronica e in un formato modificabile.
Effettivo	Si dice di valore realmente rilevato, definitivo e quindi non soggetto a cambiamenti.
Fabbisogno di mezzi	Mezzi finanziari necessitati dal GI per l'attuazione delle misure concordate.
Fase di ampliamento	Include tutti i progetti di ampliamento sulla rete ferroviaria svizzera con un orizzonte comune di attuazione ed è decisa periodicamente dal Parlamento. Coincide con il livello più alto del piano strutturale del progetto (PSP) e viene sintetizzata nella nozione di programma.
Gestore dell'infrastruttura (GI)	Impresa ferroviaria che costruisce ed esercita l'infrastruttura (art. 2 Lferr). Nel quadro della presente direttiva il termine di GI comprende anche le società costruttrici.
Identificazione dei rischi	Individuazione di possibili rischi e descrizione dell'impatto che questi possono avere sul progetto o su parti di esso.
Imposta sul valore aggiunto non rimborsabile	Definita anche «riduzione della deduzione dell'imposta precedente», si tratta della percentuale dell'imposta sul valore aggiunto versata dal GI di cui non si può richiedere il rimborso a causa del finanziamento a fondo perduto.
Livello dei prezzi	Livello dei prezzi a una determinata data (con rispettivo valore dell'indice).
Messa in esercizio	Fase di verifica generale della capacità di funzionamento dell'impianto ultimato in riferimento all'obiettivo prefissato. Per «messa in esercizio» s'intende la progressiva messa in funzione dei diversi sottosistemi dell'impianto, fasi di test e di prova comprese, nonché la formazione del personale operativo e dirigenziale.
Messa in esercizio commerciale	Inizio dell'esercizio ferroviario commerciale conformemente all'orario ufficiale. La necessità di disporre di un'autorizzazione a gestire la nuova infrastruttura (ad es. concessione) è esplicitamente menzionata nella decisione di approvazione dei piani.
Modifica di progetto	Per «modifica di progetto» s'intende ogni tipo di sviluppo e cambiamento, ovvero: – - modifiche di ordinazioni, requisiti o basi di riferimento; – - cambi di prestazione o funzione (comprese le compensazioni); – - cambiamenti significativi della previsione dei costi finali o della scadenza della messa in esercizio.
Momento chiave	Evento od obiettivo intermedio da raggiungere obbligatoriamente per conseguire l'obiettivo finale.
Nulla osta alla fase	Con il nulla osta, l'UFT autorizza l'avvio della fase di progettazione successiva.
Piano delle scadenze	Rappresentazione grafica in chiave cronologica dei processi e dei momenti chiave programmati ed eventualmente delle interconnessioni, con specificazioni di ordine geografico, organizzativo o altro.



Piano strutturale del progetto (PSP)	Piano dei compiti da svolgere per realizzare il programma, riuniti in gruppi / progetti pianificabili e controllabili e interconnessi a livello temporale e funzionale. Nell'ambito del PSP, i compiti vengono suddivisi in pacchetti di lavoro / misure di ampliamento e viene fornita una descrizione della relazione territoriale esistente tra i singoli pacchetti di lavoro. Il piano strutturale del progetto è rappresentato graficamente da una struttura ad albero.
Ponderazione dei rischi	Sottoprocesso della valutazione dei rischi. I rischi sono ponderati in considerazione del contesto globale. Conformemente alla strategia scelta si può decidere di tenere i rischi semplicemente sotto osservazione, di effettuare verifiche approfondite, di intervenire per ridurre o accrescere i pericoli o le opportunità oppure di eliminarli o sfruttarli.
Previsione al ... Progettazione	Valori futuri (valori previsti), stimati nell'arco di un determinato periodo. È la prima delle due fasi in cui si articola l'attuazione. Precede la fase di «realizzazione» e include gli «studi preliminari» (se non ancora conclusi), il progetto di massima e i progetti di pubblicazione e definitivo.
Progetto	Progetto specifico, unico, complesso, limitato nel tempo, nel contenuto e nello spazio: costituisce il livello più basso del piano strutturale del progetto convenuto. Di norma e nei casi ideali, coincide con l'unità pianificata dal GI o dalla società costruttrice (1 progetto di massima, 1 PAP, 1 progetto definitivo).
Progetto di pubblicazione	Progetto messo a punto dal GI e destinato alla pubblicazione ai sensi della legislazione sulle ferrovie.
Programma	cfr. Programma di ampliamento
Programma di ampliamento	Per programma si intendono gli ampliamenti infrastrutturali solitamente approvati in singoli decreti federali. Ad esempio: – fasi di ampliamento (FA 2025, FA 2035, ecc.); – pacchetti infrastrutturali (SIF, raccordo RAV, ecc.); – eventuali altri ampliamenti decisi dal Parlamento.
Programma d'offerta	Offerta da realizzare mediante una fase di ampliamento per un determinato orizzonte temporale.
Rapporto intermedio	Il rapporto intermedio comprende dati consolidati e valutazioni relativi a modifiche apportate a prestazioni, costi, finanze, scadenze e rischi fino a metà anno (1° gennaio – 30 giugno).
Rapporto sullo stato dei lavori	Il rapporto sullo stato dei lavori comprende dati e valutazioni concernenti le prestazioni, i costi, le finanze, le scadenze, i rischi, l'organizzazione e il contesto in riferimento all'intero periodo in rassegna (1° gennaio – 31 dicembre).
Realizzazione	È la seconda delle due fasi in cui si articola l'attuazione. Segue la fase di «progettazione» e inizia una volta completati i progetti di pubblicazione e definitivo. Include inoltre la pubblicazione.
Richiesta di versamento di mezzi finanziari	Fatturazione del GI, entro i limiti dei mezzi approvati.



N. registrazione/dossier: BAV-230.1-3/1/6/13

Riduzione della deduzione dell'imposta precedente	Cfr. Imposta sul valore aggiunto non rimborsabile.
Rischio	Poteniale scostamento positivo (opportunità) o negativo (pericolo) rispetto all'obiettivo prefissato.
Situazione al ...	Valori effettivi alla data di riferimento.
Valore del rischio	Prodotto della probabilità di accadimento e dell'entità (potenziale di rischio) di uno scostamento dall'obiettivo prefissato.
Valore effettivo al ...	Valore realmente dato alla data di riferimento (concerne una situazione).
Valore prefissato del	Valore convenuto tra Confederazione e GI che tiene conto delle variazioni fino alla data indicata (concerne la base di riferimento).
Valore previsto al... per t	Valore stimato alla data di riferimento per il momento t (concerne una previsione).
Valutazione dei rischi	Processo che si articola nei sottoprocessi «identificazione dei rischi», «analisi dei rischi» e «ponderazione dei rischi». Processo di selezione dei rischi per fasi del progetto e livelli della struttura del progetto, finalizzato a determinare i rischi rilevanti e gli ambiti qualitativi. Un rischio è ritenuto rilevante quando pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo. Gli ambiti qualitativi sono rappresentati dai requisiti del progetto a forte rischio.



Allegato B: Abbreviazioni

BRAC	Base di riferimento attuale dei costi
BRIC	Base di riferimento iniziale dei costi
CA	Convenzione d'attuazione
CC	Comitato di coordinamento
CD	Comitato direttivo
CGA	Costi generali di amministrazione
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
GI	Gestore dell'infrastruttura
IIVA	Imposta sul valore aggiunto
IIVA n.r.	Imposta sul valore aggiunto non rimborsabile
Lferr	Legge federale sulle ferrovie (RS 742.101)
LSu	Legge sui sussidi (RS 616.1)
OCP	Organo di coordinamento del programma
Oferr	Ordinanza sulle ferrovie (RS 742.101.1)
OGP	Organo di gestione del programma
PAP	Procedura di approvazione dei piani
PD	Progetto definitivo
PM	Progetto di massima
PP	Progetto di pubblicazione
PSP	Piano strutturale del progetto
UFT	Ufficio federale dei trasporti



Allegato C: Procedura di modifica

La procedura di modifica documenta tutte le modifiche e gli sviluppi del progetto rispetto al progetto di massima. Di seguito si riportano le caratteristiche di una modifica di progetto e il modulo di modifica da utilizzare.

Caratteristiche di una modifica di progetto

Si parla di **modifica di una prestazione** quando deve essere cambiato il capitolato della base di riferimento (progetto di massima o convenzione approvata), che si tratti dei requisiti funzionali principali o delle effettive prestazioni infrastrutturali. Qui di seguito sono riportati alcuni **esempi** di modifiche in funzione del grado di dettaglio delle misure descritte:

- integrazione di parti di progetti o funzionalità ad es. necessarie per l'obiettivo d'offerta, o rispettiva cancellazione se non devono essere realizzate;
- cambiamento a livello di perimetro del progetto (ad es. lunghezza del marciapiede o trasformazione della cabina di manovra invece del suo semplice allacciamento);
- interessamento dei limiti convenuti a livello di parametri delle tratte (ad es. raggi, pendenze, cambiamento della pendenza, velocità di deviazione, tempi di successione dei treni);
- cambiamento sostanziale delle modalità di costruzione (ad es. con o senza chiusura di una tratta);
- mancata corrispondenza tra le condizioni geologiche incontrate e le previsioni (incl. rispettivo intervallo di dispersione).

Si parla di **modifica dei costi** soggetta all'obbligo di domanda (senza modifica delle prestazioni o della funzionalità) in caso di costi aggiuntivi (livello dei prezzi BRIC) rispetto allo stato del progetto approvato (ultima fase del progetto conclusa più eventuali domande di modifica accolte):

- superiori a 5 milioni di franchi per progetti con previsione dei costi inferiore ai 50 milioni di franchi;
- superiori al 10 per cento o a 10 milioni di franchi per i restanti progetti.

Si parla di **modifica delle scadenze** soggetta all'obbligo di domanda in caso di:

- ritardi della data prevista per la messa in esercizio superiori a un anno rispetto all'ultima fase del progetto conclusa (progetto di massima o progetto definitivo);
- conseguenze sull'introduzione di offerte.

Non sono modifiche di progetto:

- adeguamenti del programma d'offerta;
- eventuali adeguamenti delle CA, peraltro effettuati sulla base delle modifiche di progetto approvate.

Procedura

Decisioni preliminari: se per predisporre una domanda di modifica fondata sono necessarie risorse (finanziarie o di tempo) cospicue, va richiesta una decisione preliminare a questo riguardo. Una decisione preliminare positiva non costituisce ancora una decisione definitiva riguardo alla possibilità di discostarsi dall'attuale pianificazione del progetto; significa solo che saranno concessi il tempo e i mezzi finanziari necessari per la fase di progettazione.



N. registrazione/dossier: BAV-230.1-3/1/6/13

Adeguamento degli indicatori relativi ai costi: una modifica approvata apportata prima della conclusione del progetto definitivo non implica un adeguamento degli indicatori relativi ai costi, ad eccezione delle previsioni dei costi. Una modifica approvata apportata dopo la conclusione del progetto definitivo implica un adeguamento degli indicatori «C05, modifiche successive all'approvazione del progetto definitivo» e «C06, base di riferimento attuale dei costi (BRAC)» nonché delle previsioni dei costi.

Presentazione delle modifiche di progetto approvate e delle domande di modifiche di progetto: le modifiche devono essere documentate e decise prima possibile.

Adeguamento degli indicatori finanziari: se non è ancora stata conclusa una CA sulla realizzazione gli indicatori finanziari non vengono adeguati, se invece una CA sulla realizzazione è già stata conclusa vi sono due varianti decisionali:

- approvazione delle modifiche del progetto da parte dell'UFT e compensazione dei costi supplementari; nessun adeguamento degli indicatori Cr02 e Cr03;
- approvazione delle modifiche del progetto e del finanziamento dei costi supplementari da parte dell'UFT; adeguamento di Cr03 e solo successivamente di Cr02.



N. registrazione/dossier: BAV-230.1-3/1/6/13

Modulo standard

Le modifiche di progetto vanno documentate e decise secondo il seguente modulo standard.

Programma	Titolo programma	ID modifica	1
CA	Titolo CA		
Progetto	Titolo progetto		
ID progetto	ID progetto GI		
Titolo modifica:	nuovo binario	Incidenza su:	
Responsabile di progetto:	PL XY	costi	☐
Per conto di:	azienda	finanze (liquidità)	☐
Elementi PSP:	elementi PSP interessati	prestazioni	☐
		qualità	☐
		scadenze	☐
Breve descrizione e ragioni della modifica: che cosa cambia?			
Allegati:			
Dati modifica:			
Conseguenze sui costi (in CHF)	livello attuale dei prezzi	livello dei prezzi BRIC	
Conseguenze sulle finanze (in CHF, livello dei prezzi secondo CA)		Parte Confed. Parte GI Parte Cantone Parte terzi	
Conseguenze sulle prestazioni			
Conseguenze sulla qualità			
Conseguenze sulle scadenze			
Firme			
Responsabile di progetto		Data:	01.01.2016
Decisore		Data:	01.01.2016



Allegato D: Piano strutturale del progetto

Nei rapporti che intercorrono tra il GI e l'UFT è necessario rappresentare i cinque livelli riportati nella seguente tabella utilizzando la terminologia che figura nella seconda colonna (elenco in ordine gerarchico ascendente).

Livello	Termine	Descrizione del contenuto
1	Programma di ampliamento	Per «programma di ampliamento» si intendono gli ampliamenti infrastrutturali che solitamente vengono approvati in singoli decreti federali. Ad esempio: – fasi di ampliamento (FA 2025, ecc.); – pacchetti infrastrutturali (SIF, raccordo RAV, ...); – eventuali altri ampliamenti decisi dal Parlamento.
2	Sezione	Livello di struttura definito conformemente ai requisiti della soluzione di finanziamento adottata. Di norma sono possibili le seguenti alternative: – credito d'impegno della Confederazione; – sigla del gestore dell'infrastruttura (GI); – strutturazione in base a quanto previsto nel messaggio o simili; – elementi comuni a più sezioni o non ancora suddivisi.
3	Sottosezione	Livello di struttura definito conformemente ai requisiti del programma di ampliamento concreto. Di norma è opportuna una suddivisione degli ampliamenti in base ai GI o alle regioni. La sottosezione comprende anche elementi di competenza dell'UFT comuni a più sottosezioni.
4	Gruppo di progetti	Aggregazione di progetti collegati tra loro da un nesso funzionale.
5	Progetto	Progetto singolo: di norma e nei casi ideali coincide con l'unità pianificata dal GI (1 progetto di massima, 1 PAP, 1 progetto definitivo). Comprende elementi di competenza dell'UFT comuni a più progetti.



Allegato E: Indicatori

Osservazioni generali

Significato degli indicatori

La rendicontazione si basa sugli indicatori riportati nel presente allegato. Il GI è libero di rilevare altri indicatori per i propri scopi.

Livelli dei prezzi:

- BRIC = livello dei prezzi su cui si fonda il credito d'impegno;
- effettivo = importi nominali registrati;
- attuale = livello dei prezzi al momento della trasmissione dei dati; di norma si compone di differenti stadi di pianificazione e livelli dei prezzi.

Nota relativa a progetti con diverse fonti di finanziamento: gli indicatori devono essere forniti sia per i progetti nella loro interezza (progetti globali) sia per la parte relativa al programma di ampliamento. Gli indicatori relativi ai progetti globali sono contraddistinti da un asterisco (*). Se un progetto è finanziato parzialmente da fonti esterne a quelle convenute per il programma di ampliamento, gli indicatori vengono rilevati conformemente alla chiave di ripartizione dei costi concordata con l'UFT nell'ambito del nulla osta alle singole fasi o della procedura di modifica.

Se la ripartizione è indicata in percentuale, il relativo valore percentuale viene impiegato per tutti gli indicatori; in caso contrario (indicazione dei contributi), la ripartizione avviene sulla base dei costi finali presumibili.

Nota relativa al rincaro: gli indicatori concernenti il rincaro precontrattuale (C08) e contrattuale (C10) non corrispondono necessariamente al rincaro complessivo (C15). Solo alla conclusione del progetto, si applica la formula: $C08 + C10 = C15$ (oppure $C08^* + C10^* = C15^*$).

Indicatori relativi ai costi

Negli indicatori relativi ai costi sono inclusi i supplementi di costi concordati, ma è esclusa l'imposta sul valore aggiunto non rimborsabile (IVA n.r.). Il GI deve fornire una rendicontazione relativa al livello PSP più basso (livello di progetto).

ID	Indicatore	Livello dei prezzi	Osservazioni
C01	Base di riferimento iniziale dei costi (BRIC)	BRIC	Base iniziale dei costi, stabilita ad es. nel messaggio concernente il decreto federale (inclusi adeguamenti successivi dovuti a modifiche del piano strutturale del progetto). Il totale rimane invariato.
C02 / C02*	Stima dei costi incarico progettuale (IP)	BRIC	Stime dei costi effettuate prima dell'avvio del progetto di massima (indicatore facoltativo relativo ai costi). Il livello di precisione è di norma del +/- 30%. Il campo rimane vuoto fino alla conclusione della fase in questione. Se la fase viene tralasciata, nel successivo rilevamento dei costi andrà riportato qui il valore della fase precedente.



ID	Indicatore	Livello dei prezzi	Osservazioni
C03 / C03*	Stima dei costi progetto di massima (PM)	BRIC	Stima dei costi adottata dall'UFT in concomitanza con il nulla osta alla fase concernente i progetti di pubblicazione e definitivo. Il livello di precisione è di norma del +/- 20%. Il campo rimane vuoto fino alla conclusione della fase in questione. Se la fase viene tralasciata, nel successivo rilevamento dei costi andrà riportato qui il valore della fase precedente.
C04 / C04*	Preventivo progetto definitivo (PD)	BRIC	Il livello di precisione è di norma del +/- 10%. Il preventivo dei costi per il progetto definitivo è approvato una volta sola e non può essere adeguato successivamente. Se necessario, bisogna adattare il PSP affinché ogni progetto definitivo possa essere attribuito in maniera univoca a un elemento del livello più basso del PSP. Il campo rimane vuoto fino alla conclusione della fase in questione.
C05	Modifiche successive all'approvazione del progetto definitivo	BRIC	Modifiche dei costi autorizzate dall'UFT dopo l'adozione del progetto definitivo (fase di esecuzione).
C06	Base di riferimento attuale dei costi (BRAC)	BRIC	Aggiornamento della BRIC in base all'evoluzione dei costi approvata (C02, C03, C04) e alle modifiche autorizzate nella fase di esecuzione (C05). Fino alla conclusione del progetto definitivo, C06 rappresenta l'informazione relativa ai costi più aggiornata (C02, C03 o C04). Successivamente si applica la formula: $C06 = C04 + C05$.
C07 / C07*	Impegni del GI	Effettivo, IVA esclusa	Gli impegni assunti includono le aggiudicazioni a terzi e tutti gli altri costi maturati al di fuori di un'aggiudicazione. I crediti sbloccati per prestazioni interne possono essere conteggiati per un anno al massimo. – Sono esclusi contributi finanziari da parte di terzi. – Valori netti. – È escluso qualsiasi rincaro contrattuale. Con il conteggio del progetto l'importo delle aggiudicazioni è sostituito dai costi effettivi ($C07 = C09 - C10 - C11$) e C08 è adeguata.
C08 / C08*	Rincaro indicizzato	Effettivo, IVA esclusa	$C08 = \sum_{i=1}^n C07_i * \left(1 - \frac{Indice_{BRIC}}{Indice_{aggiudicazione_i}} \right)$ Il rincaro indicizzato ha inizio con la BRIC e termina nel giorno di riferimento concordato secondo i documenti di aggiudicazione (giorno del rilevamento del prezzo = giorno di riferimento dell'offerta). In mancanza di quest'ultimo è determinante la data del contratto o dell'ordinazione.



N. registrazione/dossier: BAV-230.1-3/1/6/13

ID	Indicatore	Livello dei prezzi	Osservazioni
C09 / C09*	Fatture, compreso rincaro contrattuale	Effettivo, IVA esclusa	Costi effettivi (IVA escl.) lordi, inclusi il rincaro contrattuale e gli acconti. Non al netto: i ricavi non sono considerati.
C10 / C10*	Rincaro contrattuale	Effettivo, IVA esclusa	Rincaro contrattuale fatturato (IVA escl.).
C11 / C11*	Ricavi realizzati	Effettivo, IVA esclusa	Importi accreditati al progetto, ad esempio ricavi derivanti dalla cessione di valori reali oppure partecipazioni ai costi contenute da parte dei Comuni. Sono esclusi i contributi finanziari contemplati nella convenzione d'attuazione.
C12 / C12*	Rettifiche computate	BRIC	Possibilità di rettifica per la gestione del programma, finalizzata a rappresentare i rischi non considerati (pericoli e opportunità) nel valore previsto, in modo che per C13 (o C13*) venga indicato l'importo più probabile. Non vanno considerati i rischi strategici generali concernenti il programma (ad es. decisioni politiche ecc.).
C13 / C13*	Costi finali presumibili	Attuale, IVA esclusa	I costi finali presumibili (previsione dei costi finali) corrispondono alla stima dei costi più probabile (incl. correzioni relative ai rischi, cfr. C12). I costi effettivi e i ricavi realizzati sono considerati come valori effettivi, i futuri costi e ricavi ai prezzi odierni. Non è contemplato il rincaro futuro. Nel periodo tra la fase di pianificazione e il messaggio di una nuova fase di ampliamento è determinato il metodo di rilevamento dei costi¹. Nell'attuazione si applica esclusivamente il requisito sopra riportato.
C14 / C14*	Costi finali presumibili depurati dall'inflazione	BRIC	Previsione dei costi finali sulla base della BRIC (IVA escl.) $C14 = C13 - C15.$
C15 / C15*	Rincaro complessivo	Effettivo, IVA esclusa	Contempla il rincaro complessivo: - alla conclusione del progetto: $C08 + C10 = C15$

¹ Guida per la determinazione dei costi dei progetti di ampliamento



Indicatori relativi al credito

Salvo indicazione contraria, tutti gli indicatori relativi al credito includono sia i supplementi di costi concordati sia l'imposta sul valore aggiunto non rimborsabile. Il GI deve fornire la relativa rendicontazione per ciascun piano strutturale del progetto, al livello più basso (progetto).

ID	Indicatore	Livello dei prezzi	Osservazioni
Cr01	Obiettivo di costo BRIC	BRIC	Finanziamento convenuto tra Confederazione e GI in una CA (corrisponde a C01), escl. IVA non rimborsabile.
Cr02	Obiettivo di costo effettivo	Effettivo	Impegni della Confederazione. Finanziamento convenuto tra Confederazione e GI in una CA. Il Cr02 può essere adeguato in caso di modifiche, di rincaro accumulato e di IVA non rimborsabile.
Cr03	Garanzie di finanziamento UFT	Effettivo	Corrisponde a Cr02, più gli eventuali contributi garantiti dall'UFT a seguito di modifiche, ma non ancora confluiti in una CA.
Cr04	Contributi di finanziamento forniti	Effettivo	Mezzi finanziari della Confederazione di cui è stato effettuato il versamento richiesto ($Cr04 = Cr05 + Cr06 + Cr07$) alla data di riferimento (30.06 o 31.12). Valori accumulati dall'inizio del progetto.
Cr05	Mutui	Effettivo	Mezzi finanziari di cui è stato effettuato il versamento richiesto per prestazioni attivabili che di base sono finanziate mediante mutui. Valori accumulati dall'inizio del progetto.
Cr06	Contributi a fondo perduto	Effettivo	Mezzi finanziari di cui è stato effettuato il versamento richiesto per prestazioni non attivabili (al netto della quota di IVA non rimborsabile) che di base sono finanziate mediante contributi a fondo perduto. Valori accumulati dall'inizio del progetto.
Cr07	IVA non rimborsabile	Effettivo	A fondo perduto - Versamenti effettuati dalla Confederazione per IVA non rimborsabile. Valori accumulati dall'inizio del progetto.
Cr08*	Costi di costruzione attivabili	Effettivo	Attivazioni che permettono di beneficiare di indennità di esercizio. Al momento del conteggio del progetto devono essere riportati i costi di costruzione attivabili. Prima di allora non deve essere indicato alcun valore (campo vuoto). Le attivazioni parziali non devono essere dichiarate.
Cr09*	Contributi forniti da parte di terzi	Effettivo	Contributi versati da terzi entro la data di riferimento (30.06.o 31.12) per il finanziamento di misure alternative conformemente all'art. 58b Lferr.
Cr10*	Contributi forniti da parte di terzi per pre-finanziamento	Effettivo	Contributi versati da terzi entro la data di riferimento (30.06.o 31.12) per prefinanziamenti conformemente all'art. 58c Lferr.



Dati relativi alle scadenze

Contestualmente alla rendicontazione va presentato un piano generale delle scadenze.

I dati relativi alle scadenze S01 – S04 mostrano il grado di realizzazione dei progetti e devono essere riportati come valori effettivi per le scadenze trascorse o come valori previsti per le scadenze future. Qui di seguito sono indicate le fasi in cui si deve articolare almeno il piano (valori indicati in GG.MM.AAAA):

ID	Fase (Valori effettivi per le scadenze trascorse, valori previsti per quelle future)	Definizione
S01	Studio preliminare (inizio)	Avvio dello studio preliminare da parte del GI
S02	Studio preliminare (fine)	Conclusione dello studio preliminare da parte del GI (incl. eventuali decisioni in merito a varianti)
S03	Progetto di massima (inizio)	Avvio del progetto di massima
S04	Progetto di massima (fine)	Conclusione del progetto di massima
S05	Progetto di pubblicazione (inizio)	Avvio del progetto di pubblicazione (corrisponde di norma a S9)
S06	Progetto di pubblicazione (fine)	Conclusione del progetto di pubblicazione
S07	Procedura di approvazione dei piani (inizio)	Presentazione della documentazione per l'approvazione dei piani (corrisponde di norma a S06)
S08	Procedura di approvazione dei piani (fine)	Decisione di approvazione dei piani passata in giudicato
S09	Progetto definitivo (inizio)	Avvio del progetto definitivo
S10	Progetto definitivo (fine)	Conclusione del progetto definitivo
S11	Esecuzione (inizio)	Avvio dei lavori preliminari
S12	Esecuzione (fine)	Entrata in esercizio (secondo l'orario ufficiale), lavori conclusivi terminati ed eliminazione di problemi terminata (ordinazione adempiuta)
S13	Conclusione (inizio)	Avvio dei lavori per il conteggio e il rapporto finale da parte del GI (cfr. n. 11.3)
S14	Conclusione (fine)	Presentazione del rapporto finale all'UFT



Momenti chiave

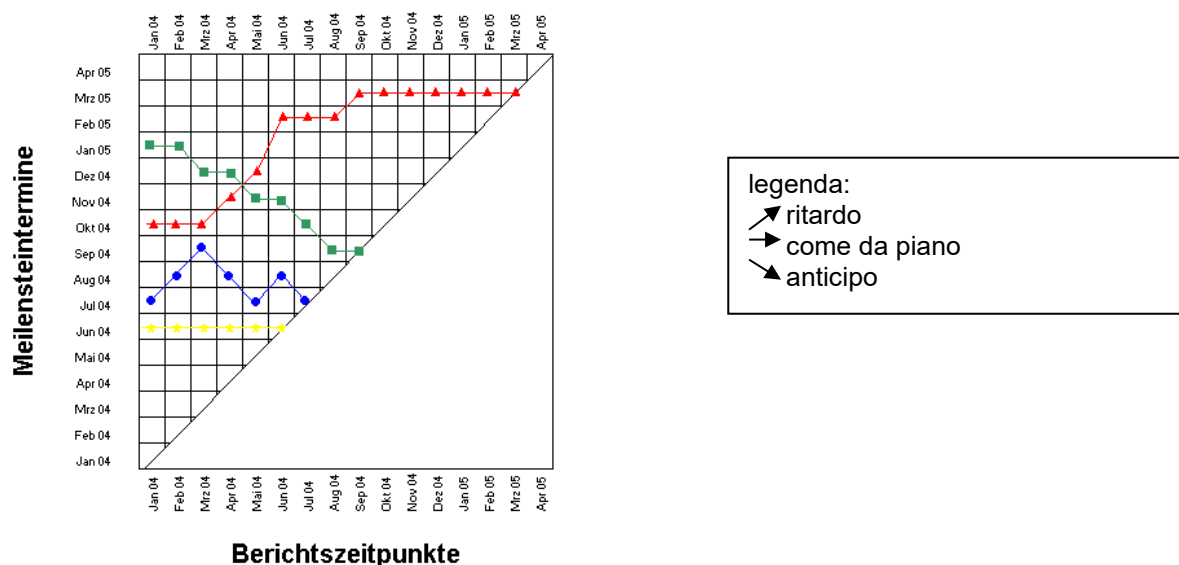
I momenti chiave vengono rappresentati, conformemente allo stato di avanzamento del progetto, sotto forma di valori previsti o effettivi. Qui di seguito sono indicati i momenti chiave di cui si deve almeno rendere conto (valori in GG.MM.AAAA).

ID	Indicatore (Valori effettivi per le scadenze trascorse, valori previsti per quelle future)
M01	Nulla osta al progetto di massima (UFT)
M02	Nulla osta ai progetti di pubblicazione e definitivo (UFT)
M03	Passaggio in giudicato dell'approvazione dei piani (UFT)
M04	Approvazione del progetto definitivo (GI)
M05	Entrata in esercizio
M06	Conferma del conteggio (UFT)

Analisi di tendenza relativa a momenti chiave

L'organo preposto al coordinamento del programma può definire determinati progetti o gruppi di progetti per i quali deve essere effettuata un'analisi di tendenza relativa a momenti chiave e che possono essere monitorati in un unico grafico. Le eventuali modifiche di scadenze previste (o dell'entità di prestazioni da fornire nei momenti chiave) vanno documentate secondo la procedura di modifica.

Fig. E-1: Esempio di analisi di tendenza in base a un momento chiave





Allegato F: Pianificazione finanziaria

Indicatori che deve rilevare il GI

La pianificazione finanziaria comprende tutte le rate annuali (inclusi rincaro e IVA non rimborsabile) fino alla conclusione del programma. Nei suoi rendiconti, il GI fornisce tali indicatori in riferimento al livello PSP più basso, ovvero a livello di progetto.

Gli indicatori per la pianificazione finanziaria sono definiti nella tabella che segue.

ID	Indicatore	Livello dei prezzi	Descrizione
F01	Contributi di finanziamento forniti negli anni precedenti	Effettivo*	Versamenti cumulati dell'UFT fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
F02	Preventivo assegnato	Effettivo*	La rata annuale dell'anno in corso approvata dalla Confederazione contiene gli aumenti approvati della rata stessa.
F03	Previsione di pagamento dell'anno in corso	Attuale*	Mezzi finanziari prevedibilmente necessari nell'anno in corso (previsione).
F04	Valore preventivato per l'anno successivo	Attuale*	Mezzi finanziari prevedibilmente necessari per l'anno successivo.
F05	Fabbisogno finanziario presumibile	Attuale*	Corrisponde alla somma di F01, F03 e F04 e di tutte le rate annuali fino alla conclusione del programma (F06.i).
F06.i	Valori preventivati per gli anni successivi	Attuale*	Tutti gli anni fino alla conclusione degli ampliamenti, a partire dal secondo anno successivo a quello in corso (ad es. F06.1, F06.2, ecc.). Il rincaro futuro non deve essere incluso nel calcolo.

Esempio:

I dati relativi al processo di definizione del preventivo 2024, da presentare entro il **28.02.2023**, comprendono:

- i contributi di finanziamento forniti entro la fine del 2022 (F01);
- il preventivo assegnato per il 2023 (F02);
- la previsione di pagamento per l'anno in corso 2023 (F03);
- la domanda di credito per l'anno 2024 (F04);
- i valori preventivati per gli anni successivi al 2025 (F06i);
- la somma del fabbisogno finanziario fino alla conclusione del programma (F01 + F03 + F04 + F06.i)

* Tutti gli indicatori relativi alla pianificazione finanziaria tengono conto del rincaro accumulato e dell'IVA non rimborsabile.

I dati devono essere inviati all'indirizzo e-mail: projektcontrolling@bav.admin.ch.



Indicatori che deve rilevare l'UFT sulla base dei dati del GI

Sulla base dei dati forniti dal GI e delle stime relative al rincaro e all'IVA, l'UFT rileva i seguenti indicatori:

ID	Indicatore	Livello dei prezzi	Osservazioni
P01	Rincaro futuro	Attuale	Rincaro previsto sui costi futuri.
P02	Futura IVA non rimborsabile	Attuale	IVA non rimborsabile prevista sulla base dei costi futuri.
P03	Previsione di finanziamento	Attuale	Previsione di finanziamento incluso futuro rincaro e futura IVA non rimborsabile. Corrisponde al fabbisogno finanziario previsto fino alla conclusione del programma.. $= F05 + P01 + P02$



Allegato G: Gestione dei rischi

Identificazione dei rischi

Occorre anzitutto chiedersi quali rischi (pericoli e opportunità) potrebbero avere un impatto significativo sui requisiti principali e sugli obiettivi del programma. In proposito si possono considerare sia l'insieme del programma sia i singoli elementi (oggetti) e le singole fasi progettuali (periodo di tempo) separatamente. I rischi individuati vanno quindi esposti in un elenco dei rischi adeguatamente strutturato, nel quale vanno integrati man mano gli eventuali nuovi rischi individuati nel corso del programma. Gli esempi di rappresentazione forniti qui di seguito possono essere adeguati in funzione dell'entità e della complessità del programma.

Fig. G-1: Esempio di elenco dei rischi

Principali pericoli		Progetto	Sotto-progetto 1	Sotto-progetto 2
P1	Offerte con costi o tempi di realizzazione superiori a quelli preventivati e prefissati	X	X	
P2	Ricorsi	X	X	X
P3	Terreno	X		X
P4	Software: errori		X	
Principali opportunità		Progetto	Sotto-progetto 1	Sotto-progetto 2
O1	Offerte con costi o tempi di realizzazione inferiori a quelli preventivati e prefissati	X	X	
O3	Terreno	X		
O4	Software: prodotto standard con funzionalità addizionali		X	

Analisi dei rischi

I fattori di rischio individuati (pericoli e opportunità) vengono analizzati stimandone le conseguenze sugli obiettivi e sui requisiti del programma. Per ogni fattore di rischio viene stimata la probabilità di accadimento e l'entità dello scostamento dall'obiettivo. Nella stima sono prese in considerazione le misure già decise, il che significa che viene calcolato il rischio residuo.

Fig. G-2: Esempio di analisi dei rischi

G1: Offerte con costi / tempi di realizzazione superiori a quelli preventivati / prefissati				
Stimato da:	Probabilità di accadimento	Conseguenze sui costi	Conseguenze sulle scadenze	Conseguenze sulla prestazione prestabilita
X	20%	100	+ 10 mesi	-
Y	30%	70	+ 8 mesi	-
Team		85	+ 10 mesi	-

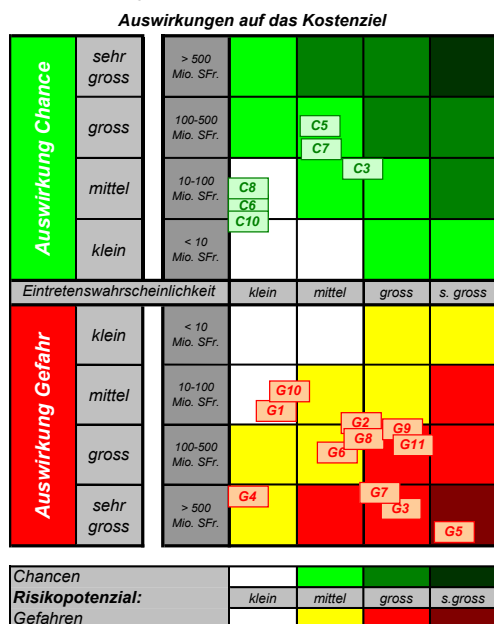
La rendicontazione è effettuata in termini qualitativi e completata con dati quantitativi: in una matrice del rischio vengono raffigurati i singoli fattori di rischio e il loro impatto sugli obiettivi e sui requisiti del programma con il rispettivo valore del rischio (vedi fig. G-3). Per gli altri rischi basta una breve descrizione.

Se dalla stima di un rischio risulta un rapporto sproporzionato tra i pericoli e le opportunità individuati, occorrerà rivedere e rettificare le scadenze e i costi previsti.



N. registrazione/dossier: BAV-230.1-3/1/6/13

Fig. G-3: Esempio di matrice del rischio (conseguenze sui costi prefissati; rappresentazione analogica per le scadenze fissate)



Le categorie in cui sono state suddivise le conseguenze sui costi vanno intese a titolo di esempio e devono quindi essere adeguate di volta in volta al programma o alle misure in questione.

Ponderazione dei rischi

Una volta ponderata la matrice del rischio, devono essere adottate misure specifiche per ogni rischio sulla base della strategia scelta (ad es. nel quadro di una gestione della qualità specifica del programma). Si può decidere di tenere semplicemente sotto osservazione il pericolo o l'opportunità, di effettuare verifiche approfondite, di intervenire per ridurre o accrescere la probabilità di accadimento o l'entità oppure di eliminare o sfruttare detto pericolo o detta opportunità.

Una volta che si è deciso di adottare una data misura, occorre sorvegliarne l'attuazione e aggiornare la stima del rischio (rischio residuo).

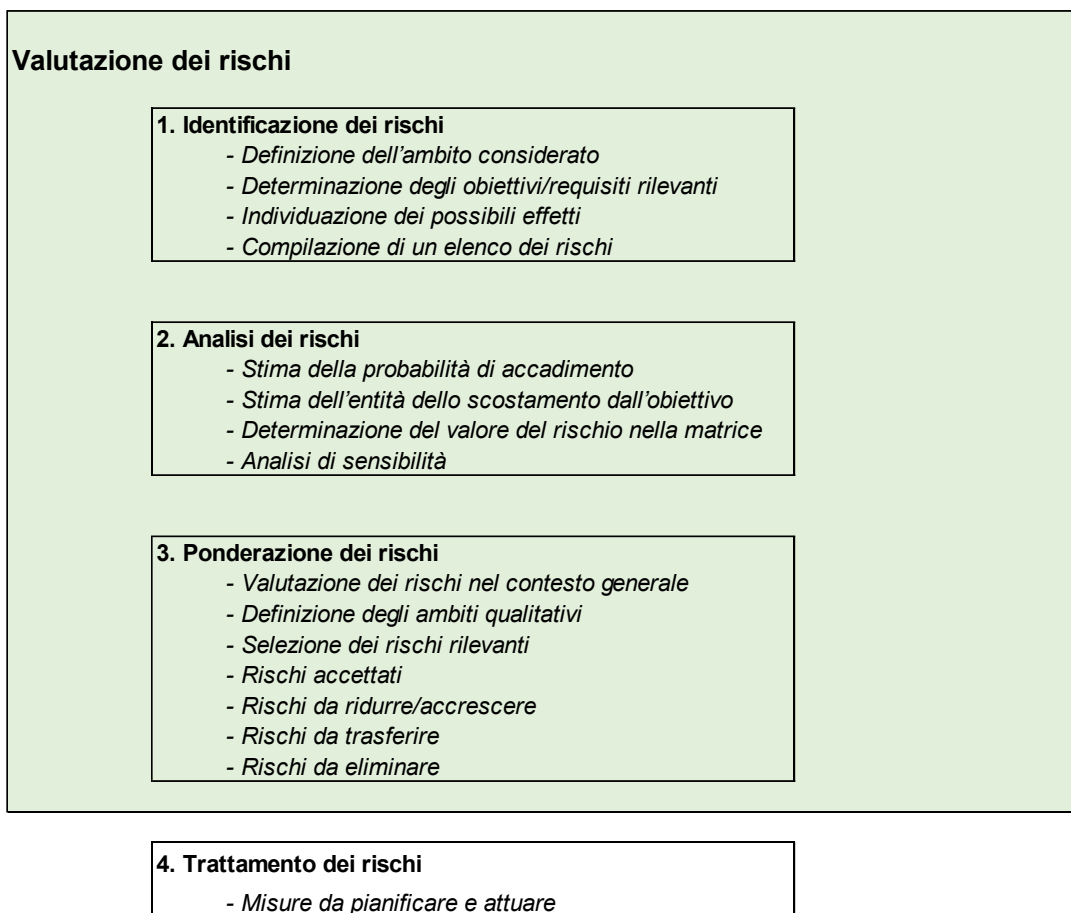
Principale fattore di rischio		Strat.	Misure		
Pericoli				Resp.	Scad.
P1					
P2					
P3					
Opportunità				Resp.	Scad.
O1					
O2					
O3					



Documentazione della gestione dei rischi

Le analisi effettuate nell'ambito della gestione dei rischi devono essere documentate in modo chiaro e comprensibile. I risultati sono riepilogati nel rapporto sullo stato dei lavori.

Processo





Allegato H: Gestione contrattuale

Attraverso la gestione contrattuale il GI assicura che gli indicatori relativi ai costi possano essere determinati e verificati in qualsiasi momento in funzione delle necessità. Il GI gestisce inoltre un apposito calendario per le aggiudicazioni importanti.

Elenco dei contratti

Le informazioni riportate qui di seguito, relative ai singoli contratti, devono essere rilevate pur non essendo oggetto della rendicontazione periodica:

- codice PSP;
- oggetto della prestazione;
- procedura di aggiudicazione scelta;
- preventivo dei costi;
- contraente;
- numero del contratto;
- designazione del contratto;
- importo totale del contratto;
- somma delle aggiunte;
- totale delle fatture;
- ricavi;
- rincaro contrattuale.

Singole fatture

Se necessario il GI indica, per le singole fatture relative ai contratti, le informazioni riportate qui di seguito:

- codice PSP;
- contraente;
- numero del contratto;
- valuta scelta per il contratto;
- data del contratto;
- numero del documento giustificativo;
- data del documento giustificativo;
- data di contabilizzazione;
- testo contabile;
- importo (con indicazione della valuta);
- IVA (con indicazione della valuta);
- importo versato (con indicazione della valuta).



Allegato I: Notifica di eventi / Rapporto sugli eventi

La **notifica di eventi** dev'essere conforme ai requisiti riportati qui di seguito.

Oggetto:	eventi particolari di grande rilevanza pubblica o annuncio di nuovi risultati e rischi recentemente identificati aventi ripercussioni significative sulla prestazione (incl. qualità), sui costi o sulle scadenze
Contenuto:	- informazioni principali sull'evento (senza introduzione estesa relativa al progetto) - eventualmente, annuncio di una comunicazione più esaustiva
Destinatario:	per e-mail a projektereignis@bav.admin.ch
Requisito formale:	nell'oggetto dell'e-mail deve figurare per prima cosa il titolo del progetto, unitamente al codice del progetto secondo il PSP. Le notifiche degli eventi devono essere numerate per ogni fase di ampliamento e per ogni GI.
Autore:	GI

Il GI deve effettuare la notifica all'UFT immediatamente o al più tardi entro 24 ore.

La notifica è obbligatoria (elenco non esaustivo):

- in caso di incidenti mortali;
- in caso di perturbazioni durante i lavori (ad es. scioperi, incendi o danni causati da eventi naturali);
- al verificarsi di altri eventi particolari di cui i media hanno già dato notizia;
- se, durante la fase di realizzazione, si constatano divergenze rispetto ai piani approvati;
- se il raggiungimento degli obiettivi concordati in fatto di costi o scadenze è compromesso da un singolo evento (e non da un lento cambiamento della stima dei rischi), consistente ad esempio in costi aggiuntivi ingenti legati a una procedura d'aggiudicazione, al fallimento di un'azienda, a un nuovo contratto collettivo di lavoro, alla posticipazione della data di messa in esercizio ecc.;
- se una modifica non ancora approvata dev'essere implementata immediatamente;
- in caso di imminenti sostituzioni di personale oppure lunghe assenze per malattia nell'organo direttivo del progetto.

Il **rapporto sugli eventi** dev'essere conforme ai requisiti riportati qui di seguito.

Oggetto:	eventi particolari che possono compromettere la fornitura delle prestazioni convenute, il rispetto dei costi prefissati o le scadenze relative ai momenti chiave
Contenuto:	- informazioni esaustive sui nuovi sviluppi - descrizione delle misure adottate o previste
Destinatario:	UFT (il quale a sua volta può trasmettere i rapporti sugli eventi ad altri uffici)
Autore:	GI



Allegato J: Contenuto del rapporto sullo stato dei lavori presentato dal GI

I contenuti dei rapporti intermedi e dei rapporti sullo stato dei lavori presentati dal GI vanno esposti secondo un ordine fisso. Va obbligatoriamente osservato il seguente schema (requisito minimo).

	Indice	Descrizione
	Lista abbreviazioni	
1	Riassunto	Riassunto comprensivo di una valutazione complessiva (sintesi).
2	Stato di avanzamento dei lavori Sezione A – sottosezione aa – sottosezione bb Sezione B – ...	Stato di avanzamento dei lavori e prospettive per le singole sezioni e sottosezioni. Rassegna per progetto delle prestazioni fornite e di quelle previste per il periodo di rendicontazione successivo, modifiche, costi e scadenze.
3	Scadenze (riepilogo) – Situazione e previsioni – Momenti chiave (*)	Rassegna delle scadenze Focalizzazione sulle scadenze più importanti, in particolare la messa in esercizio. Analisi e valutazione dell'evoluzione del piano delle scadenze. (*) Introdurre un sottocapitolo solo se sono stati concordati esplicitamente con l'UFT momenti chiave specifici
4	Costi (riepilogo) – Situazione e previsioni – Gestione dei costi	Rassegna dei costi Focalizzazione sulla base di riferimento, sulle previsioni in materia di costi e relativa esattezza, sugli impegni presi e sui costi effettivi (C01, C06, C07, C09, C13, C14, C15). Valutazione dell'evoluzione dei costi e delle misure di gestione eventualmente previste
5	Gestione dei rischi	
6	Finanze – Convenzioni d'attuazione (impiego dei mezzi) – Provenienza dei mezzi (*)	Rassegna dei mezzi finanziari Tutte le CA e i rispettivi indicatori Cr01, Cr02, Cr03, Cr04 nonché C13 e C14 devono essere elencati in una tabella e spiegati. (*) necessario solo in caso di più fonti di finanziamento Non sono necessari dati sulla pianificazione del finanziamento o sui crediti a preventivo (ottica rate annuali).
7	Organizzazione / contesto – Organizzazione – Contatti con le autorità – Revisioni e controlli	A seconda del programma, altri eventuali punti da includere: relazioni pubbliche e comunicazione, sviluppi in campo tecnologico, contesto internazionale, quadro giuridico.
	Appendici	A seconda del programma e del numero di progetti (* se ai n. 3–6 non bastano 1–2 pag.): – riepilogo delle scadenze (*), – riepilogo dei costi (*), – prova relativa al finanziamento (*), – calendario di aggiudicazione (lotti principali o più di 10 mio. fr.), – gestione dei rischi (*): lista completa dei rischi, inclusa ponderazione.



Allegato K: Requisiti per il rapporto finale

La struttura e il contenuto del rapporto finale sono simili a quelli dei rapporti sullo stato dei lavori. Il rapporto finale informa sullo svolgimento dei diversi (gruppi di) progetti a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione di attuazione fino alla conclusione del progetto, menzionando eventuali scostamenti dagli obiettivi fissati a livello di costi e scadenze.

Il rapporto finale contiene inoltre i seguenti dati:

- conferma che le prestazioni definite nella convenzione sono state fornite;
- conferma che il progetto realizzato corrisponde al progetto approvato e che le interfacce convenute sono state rispettate;
- documentazione relativa alle modifiche di progetto approvate;
- conferma che gli oneri stabiliti nella decisione di approvazione dei piani sono stati rispettati;
- base di riferimento dei costi, evoluzione dei costi, costi finali, prova relativa al finanziamento;
- se al termine del progetto viene conteggiato l'insieme delle prestazioni previste da un contratto o da una convenzione, vanno inoltre indicati separatamente mediante conteggio dei contributi sia il rincaro compensato dall'UFT sia l'imposta sul valore aggiunto non rimborsabile;
- motivazione degli scostamenti a livello di costi (prestazioni, aumento/riduzione dei prezzi);
- tabelle per il conteggio (per il contenuto delle tabelle, cfr. allegato L);
- documentazione comprensibile delle prestazioni fornite;
- richieste di versamento di mezzi finanziari già avvenute o pendenti.

Per i progetti comprendenti anche componenti tecnico-ferroviarie, occorre inoltre allegare al rapporto finale i seguenti documenti:

- documento comprovante che gli oneri stabiliti sono stati soddisfatti;
- autorizzazioni d'esercizio di cui all'articolo 8 Oferr e autorizzazioni d'esercizio rilasciate dalle autorità competenti.

In caso di conteggio anticipato secondo l'allegato L, nel rapporto finale figurano anche le informazioni relative alle prestazioni non ancora fornite.



Allegato L: Tabelle per il conteggio

Per il conteggio dei progetti terminati e dei progetti che figurano in una CA occorre impiegare le seguenti tabelle. Vanno indicati gli importi effettivi (non arrotondati).

Per quanto riguarda i progetti con partecipazione finanziaria di terzi, in accordo con l'UFT occorre indicare separatamente nella tabella L-1 i costi complessivi e la quota della Confederazione.

Fig. L-1: Conteggio di un progetto, senza rincaro e IVA non rimborsabile

Definizione: n. ID:						
Voce	Definizione	Livello dei prezzi	Importo			
			Totale	di cui...	CA	Co-finanziamento 1
C06	Base di riferimento attuale dei costi (BRIC)	BRIC				
C09	Fatture lorde (compreso rincaro contrattuale; esclusa IVA n.r.)	Effettivo	0.00			
C11	- Ricavi realizzati	Effettivo	0.00			
=C09-C11	Fatture nette (compreso rincaro contrattuale; esclusa IVA n.r.)	Effettivo	0.00	0.00	0.00	0.00
C08	Rincaro indicizzato fino alle aggiudicazioni	Effettivo				
C10	Rincaro contrattuale	Effettivo				
C15 (=C08+C10)	- Rincaro complessivo	Effettivo		0.00		
=C09-C11-C15	Fatture nette (livello dei prezzi BRIC; esclusa IVA n.r.)	BRIC		0.00		
=C09-C11-C15-C06	Variazione rispetto alla base di riferimento attuale dei costi (BRAC) in CHF	BRIC		0.00		
=C09-C11-C15-C06)/C06	Variazione rispetto alla base di riferimento attuale dei costi (BRAC) in %	BRIC		#DIV/0!		

Luogo e data:

Firma del responsabile del progetto:

Fig. L-2: IVA non rimborsabile / Richiesta di mezzi finanziari

Definizione:
n. ID:

Voce	Definizione	Livello dei prezzi	Importo
			Quota CA
C09-C11	Costi netti (incluso rincaro contrattuale; esclusa IVA n.r.)	Effettivo	
	+ IVA n.r.	Effettivo	
	Costi netti (incluso rincaro contrattuale; inclusa IVA n.r.)	Effettivo	0.00
	- Pagamenti effettuati (richieste di mezzi finanziari)	Effettivo	
	Pagamenti da effettuare (richieste di mezzi finanziari)	Effettivo	0.00

Luogo e data:

Firma del controller:

Conteggi anticipati

In caso di conclusione anticipata di un progetto (art. 18 cpv. 1 LSu) occorre tenere conto dei seguenti punti:

- il conteggio di una CA deve avvenire a livello di progetto / gruppo di progetti;
- gli elementi conteggiati anticipatamente devono figurare chiaramente come tali nel conteggio del progetto;
- le prestazioni non ancora fornite non devono presentare elementi di incertezza rilevanti, quali ad esempio vertenze giudiziarie in corso;



N. registrazione/dossier: BAV-230.1-3/1/6/13

- i costi non ancora maturati sono rilevati in modo che il loro margine di errore sia ripartito equamente fra entrambe le parti contraenti;
- l'importo per le prestazioni non ancora fornite non deve essere superiore a 1 milione di franchi per conteggio;
- l'UFT verifica e approva il conteggio del costruttore, stabilisce l'importo per le prestazioni non ancora fornite ed esige per queste una conferma d'esecuzione;
- sulla base del conteggio approvato del progetto, il costruttore procede alla stesura del conto finale. Il pagamento da parte dell'UFT avviene entro il termine concordato;
- non appena le prestazioni sono state fornite, il costruttore presenta all'UFT la relativa conferma di esecuzione. Tale documento è parte integrante del conteggio definitivo del progetto.

Conteggi per progetti con costi residui ridotti

La procedura di conteggio per un progetto con costi residui inferiori a 100 000 franchi e prestazioni residue che non si prevede di fornire nei prossimi sei mesi può essere ulteriormente sveltita se il progetto è finanziato interamente ed esclusivamente mediante il FIF. A tal fine devono essere adempiuti i seguenti criteri:

- i lavori residui non ancora effettuati non sono attivabili secondo i criteri del GI;
- la stima dei costi residui è aggiornata ed è stato in particolare verificato che i costi residui dei contratti in essere siano stati attribuiti a prestazioni residue note;
- le prestazioni non ancora fornite non presentano elementi di incertezza rilevanti, quali ad esempio vertenze giudiziarie in corso.

Il GI informa l'UFT per iscritto (di regola via e-mail) per quale progetto sarà stilato un conteggio anticipato. Il conteggio terrà conto dei costi residui e la chiusura del progetto avverrà nel rispetto dei requisiti per il conteggio ordinario. Nel rapporto finale deve inoltre figurare l'importo forfettario contabilizzato (costi residui non ancora intervenuti).

Il GI comunica ogni anno all'UFT il saldo finanziario totale che risulta dai conteggi dei progetti con costi residui inferiori a 100 000 franchi (valori definitivi).



Allegato M: Nulla osta alle singole fasi

Contenuto di una domanda di nulla osta alle singole fasi

Il GI presenta una domanda di nulla osta all'inizio di ogni fase. La domanda può articolarsi in una lettera di richiesta e in un incarico separato rivolto alla direzione di progetto (vanno allegati documenti referenziati o link agli stessi; ad es. profili di requisiti, capitolati d'oneri, ecc.).

La domanda di nulla osta deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

- la descrizione del progetto e il numero del PSP;
- la fase per la quale si richiede il nulla osta;
- una breve descrizione del progetto:
 - lo stato di avanzamento del programma d'offerta alla base del progetto,
 - l'offerta da realizzare e i principali requisiti funzionali dell'infrastruttura nonché i cambiamenti rispetto all'offerta e all'infrastruttura esistenti,
 - le divergenze funzionali rispetto all'incarico della fase precedente e relative motivazioni;
- i rischi e le sfide da considerare specificatamente sotto controllo e le decisioni di rilevanza degli organi;
- la descrizione della prestazione di progettazione della fase; è possibile rinviare agli allegati della CA sulla progettazione e menzionare solo le particolarità (ad es. prestazioni preliminare per la fase successiva); indicare i costi della prestazione di progettazione, la ripartizione tra costi interni ed esterni e le modalità di determinazione degli stessi (stimati sulla base delle ore di lavoro o dei costi di costruzione) nonché i motivi di un eventuale importo insolitamente alto previsto per la fase interessata;
- le scadenze per l'adozione dell'eventuale decisione sulle varianti, per la conclusione della fase oggetto della domanda e per la messa in esercizio prevista;
- costi totali con i seguenti dati:
 - base iniziale dei costi incl. costi generali di amministrazione (CGA), escl. IVA (C01),
 - costi secondo il dossier della fase preliminare, con documentazione trasparente del supplemento per i CGA;
 - costi secondo il dossier della fase preliminare, tuttavia convertiti in C02, C03 o C04;
 - ripartizioni dei costi per quote: ampliamento, mantenimento della qualità², sostituzione anticipata³ e contributi di terzi; da indicare non appena note, ma obbligatorie per la domanda di nulla osta per il progetto di pubblicazione e quello definitivo;
 - nel campo stato dei prezzi attuale è sufficiente indicare lo stato del relativo dossier e non deve essere ricalcolato per il giorno di riferimento della domanda.

² Parte dei costi per interventi subordinati per il mantenimento della qualità, integrati nel progetto.

³ Differenza contabile (per oggetto dettagliato) tra il valore contabile residuo (al momento della messa in esercizio) e il valore di riacquisto degli impianti sostituiti integralmente mediante la misura di ampliamento (rinnovo anticipato dell'impianto).



Esempio di tabella dei costi

Indicazione dei costi (in mio. fr., IVA escl.)	Importo stato dei prezzi at- tuale mm/aaaa IRF; xxx.x	Importo BRIC abbrev. prog. IRF; xxx.x
Stima dei costi finali alla fine della fase preli- minare escl. CGA	xxx.xx	xxx.xx
- Contributi di terzi	xxx.xx	xxx.xx
- Quota mantenimento della qualità su- bordinato (di cui sostituzione anticipata)	xxx.xx (xxx.xx)	xxx.xx (xxx.xx)
- Quota ampliamento	xxx.xx	xxx.xx
Costi della quota ampliamento incl. CGA	xxx.xx	xxx.xx
Base dei costi iniziale incl. CGA (C01)		xxx.xx

Requisiti speciali per i nulla osta alle singole fasi

- Nulla osta dei progetti di pubblicazione e definitivo: il GI può chiedere una verifica tecnica preliminare del progetto da parte dell'UFT.

Requisiti per i nulla osta da parte dell'UFT

L'UFT dà il nulla osta alle fasi mediante una lettera comprendente:

- i requisiti per la progettazione specifici del progetto, nonché le condizioni quadro, i costi e le scadenze da rispettare. Eventuali divergenze rispetto alla domanda del GI devono essere adeguatamente indicate e motivate;
- l'importo della CA sulla progettazione sbloccato per le prestazioni della fase successiva, a meno che il progetto non venga già finanziato mediante una CA sulla realizzazione.

Requisiti per la sorveglianza sulle fasi (non applicabili per le FFS)

- Rendicontazione all'organo di coordinamento del programma del GI sull'avanzamento dei lavori e sul finanziamento relativi agli studi preliminari, al progetto di massima e ai progetti di pubblicazione e definitivo
- Richieste di versamento di mezzi finanziari distinte per fasi

Requisiti aggiuntivi per la sorveglianza sulle fasi, specifici delle FFS

- Fase degli studi preliminari: rendicontazione al gruppo di lavoro Studi (GdL-S) anziché all'organo di coordinamento del programma del GI
- Richieste di versamento di mezzi finanziari: possono riguardare più fasi. Le FFS monitorano i crediti per le fasi conformemente ai nulla osta dell'UFT e ne riferiscono ogni tre mesi all'Ufficio.